SULLE CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO LA IMPUTABILITÀ SECONDO IL...

Giuseppe Luigi Gianelli

Omaggio dell'Autore

SULLE CAUSE

CHE

ESCLUDONO O DIMINUISCONO LA IMPUTABILITÀ

SECONDO

IL PROGETTO DI CODICE PENALE

Diramato nell'agosto 1867

MEMORIA

DEL DOTTOR

GIUSEPPE LUIGI GIANELLI

Prof. emerito di medicina legale, membro del R. Istituto lomb., ecc. ecc.

(Estratto dal *Monitore dei Tribunali* vedi i nn. 37-38 del 1867)

MILANO
TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE REDAELLI
Via S. Pietro all'Orto, N. 16
1867.

SULLE CAUSE

CHE

ESCLUDONO O DIMINUISCONO LA IMPUTABILITÀ

SECONDO

IL PROGETTO DI CODICE PENALE

Diramato nell'agosto 1867

MEMORIA

DEL DOTTOR

GIUSEPPE LUIGI GIANELLI

Prof. emerito di medicina legale, membro del R. Istituto lomb., ecc. ecc.

(Estratto dal *Monitore dei Tribunali*, vedi i nn. 37-38 del 1867)

MILANO
TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE REDAELLI
Via S. Pietro all'Orto, N. 16
1867

5. 8 J 82

SOMMARIO

Ragioni dello scritto, I, pag. 5 — osservazioni sulle dottrine legislative intorno alla capacità civile e criminale emerse all'Autore nel 1860, II, 7 — non contradicitte delle riforme introdotte nel codice civile del 1865, III, 9 — ed appoggiate sopra dottrine psicologico-mediche, IV, 10 e V, 13 — Mutazioni fatte al codice penale nel 1861, VI, 16 — suggerite dal Ministero nel 1862, VII, 17 — nel 1865, VIII, 18 — e da apposita Commissione nel 1866, IX, 20 — Confronto fra esse sopra un punto notevole, X, 21 — e colle osservazioni del 1860, XI, 22, XII, 25 — Nuovi lavori, XIII, 27 — Progetto di codice penale del 1867, XIV, 27 — Suoi encomii, desiderii ulteriori, XV, 29 — Sul concetto psicologico generale adottato nell'articolo 46, XVI, 31 — da tenersi distinto dall'altro della forza cui non si può resistere, XVII, 33 — Si loda l'uso del concetto *coscienza dei proprii atti*, da ampliarsi con quello di *libertà di elezione*, XVIII, 37 — onde comprendere tutti i casi additati dai psicologhi e medici, XIX, 39 — e giovare alla amministrazione della giustizia, XX, 57 — Vuoto esistente tra i due concetti *imputabilità esclusa del tutto e grandemente scemata* dell'art. 49, XXI, 61 — provato da più ordini di fatti, XXII, 64 — e come vi si possa ovviare, XXIII, 67 — Mezzi finora usati all'uopo e da abbandonarsi, XXIV, 74 — Dell'articolo 51 sull'ubbriachezza, XXV, 77 — Sulle gradazioni di pena per minorenni e i sordo-muti, ed eccezioni in proposito, XXVI, 81 — Ragioni psicologico-mediche contrarie al metodo e confermate dalle statistiche per minorenni in genere, XXVII, 88 e XXVIII, 92 — e per sordo-muti in particolare, XXIX, 102 — Considerazioni perchè si contemplino anche i ciechi, XXX, 111 — Voti per disposizioni meglio adattate ai casi, XXXI, 113 — Considerazioni generiche sullo scritto e sugli scopi a cui mira, XXXII, 118

Pour planter une opinion, il faut d'abord la dire, puis la répéter, et répétez, répétez, répétez, l'on finit pour vous croire.

Gobbes *in un discorso pronunziato a Venezia*

I.

Quando nel 1860 si cominciò la rivista dei codici del Piemonte destinati a divenire quelli d'Italia, noi non abbiamo esitato ad avvertire all'assoluta necessità di modificarli sì che corrispondessero ai dettami dell'odierna antropologia, psichiatria e medicina.

Le relative proposizioni, desunte dal confronto degli articoli di legge esistenti e progettati, vennero con metodo quasi matematico dimostrate nel

ed argomenti per condannare la negligenza troppo comune ai legislatori di non approfittare dei progressi delle scienze naturali (3)

In esso Brierre de Boismont commendò il coraggio del medico elevatosi contro la schiera dei legali trincierati dietro i vecchi codici, a propugnatore di principii destinati presto o tardi al trionfo (4).

Ma poichè appunto così fatto vaticinio da avverarsi ad epoca incerta si riferisce singolarmente agli articoli di legge relativi alla imputabilità criminale, così nè sorprenderà il bisogno di un nuovo discorso in proposito, nè il farlo dopo que'giudizii ed eccitamenti potrà procurare a noi la taccia di soverchia erditezza.

II.

Chi ebbe od ha per le mani il citato lavoro potè o potrà facilmente convincersi che, in quanto

(3) Nel giornale *Blätter für gerichtliche Anthropologie* pubblicato da Friedreich a Nürnberg pel luglio ed agosto 1861, vi ha la relativa memoria col titolo: — *Die Nachtheile der Vernachlässigung des Studiums der Natur des Menschen und der Fortschritte der Naturwissenschaften bei Abfassung der neuern Gesetzbücher, mit Berücksichtigung der neuesten Schrift l'Uomo ed i codici nel nuovo Regno d'Italia.* Di essa memoria si diede poi esteso conto nell'articolo — *Mittermaier ed i nuovi codici del Regno d'Italia commentati dal prof. cav. Gianelli*, inserito col n. 92 del 21 agosto 1861 del giornale *La Legge* pubblicato a Torino — Veggasi anco il *Filiatre Sebezio* del 1861

(4) Veggasi negli *Annales d'Hygiène publique et de médecine légale* a pag. 438 del fascicolo dell'ottobre 1865, l'articolo — *L'homme et les codes dans le nouveau royaume d'Italie, commentaire médico-légal par le dr. J. Gianelli*, ecc.

spetta alla responsabilità civile e criminale, i cultori delle scienze filosofiche e mediche rifuggivano dall'accordarsi coi nostri legislatori principalmente perchè nei codici

1. eransi conservati antichi vocaboli usati a distinguere imperfettamente varie e non tutte le riconosciute specie di pazzia;

2. si adoperarono espressioni poco esatte sugli stati psichici dell'uomo meritevoli di considerazione, sino a rendere possibile il sottrarre legalmente all'interdizione gl'imbecilli e i dementi;

3. non si valutarono abbastanza le molte cause, per cui nelle varie età allo sviluppo fisico non corrisponde il morale o psichico;

4. si tenne calcolo di un solo (sordo-mutolezza) ed in parte, e non di altri difetti degli organi dei sensi, da cui viene manifestamente modificato il valore di alcune umane azioni;

5. si giudicò, e troppo severamente, di uno solo (ubbriachezza) e si tacque degli altri stati fisici (sonno, sogno, stato tra il sonno e la veglia, stati speciali e sessuali della donna, ecc.) capaci di togliere od alterare temporariamente l'attitudine psichica;

6. si lasciò indeterminata o non considerata la frequente influenza di alcune malattie fisiche (sonnambulismo, epilessia, ferite del capo, delirio febbrile) a rendere dubbiosa la capacità civile e criminale degl'individui che ne sono colti;

7. si assegnarono incerti e ristretti limiti, di rimpetto alla legge criminale, alle conseguenze possibili di grandi affetti e passioni, e di singolari turbamenti dei sensi.

Digitized by Google

Parimente emergerà ad ogni lettore di quello scritto che da noi in modo speciale ed esclusivo si mirò a conseguire, quali mezzi sicuri a prevenire radicalmente le male intelligenze e gli errori in cose di tanta importanza quanta ne ha seco la capacità civile e criminale degli uomini in società costituiti;

8 l'adozione di un principio unico o scopo per tutte le indagini medico-legali degli stati psichici dell'uomo;

9. quel maggiore e più influente intervento dei medici in tali indagini, il quale era loro accordato dai codici di altri Stati, ed augurato loro da parecchi odierni psicologhi e giurisperiti - subbietti questi amendue, sui quali anche dopo abbiamo avvisato opportuno di ritornare con altre apposite scritture (5).

III.

Non è qui il luogo di versare a lungo sulle riforme introdotte nel già attivato codice civile, ed aventi relazione colle sopraindicate osservazioni psicologico-mediche. Basterà segnalare quanto segue:

(5) Veggansi le nostre memorie — *Sulle difficoltà della disamine medico legali nei casi di alienazioni mentali* — *Dell'unico principio da adottarsi nelle indagini medico-legali degli stati psichici dell'uomo*, nei nn 5, 6 e 7 del 1861 della *Gazzetta medico italiana — Provincie venete;* — *La medicina ed i medici nei codici e presso i tribunali del Regno d'Italia*, nel fascicolo di luglio ed agosto 1863 degli *Annali universali di medicina* pubblicati a Milano

Alle tre forme specificate di alienazione mentale si sostituì il generico concetto di *infermità di mente* (art. 61, 324, 763, in luogo degli anteriori 114, 423, 839).

A tutti i casi di esse indistintamente si estese la facoltà data al Pubblico Ministero di promuovere la interdizione (art. 326 di fronte all'antecedente 426).

Si introdusse una parziale distinzione fra gli infermi di mente ed i prodighi, stabilendo che questi possano soltanto essere inabilitati (art 339 sostituito al 424 del codice anteriore).

Insieme ai sordo-muti si contemplarono i ciechi dalla nascita fra gl' inabilitati di massima; e si ammise per amendue quelle specie di infelici la possibilità di essere dal tribunale dichiarati abili a provvedere alle cose proprie (art 340).

Nel codice di procedura civile con maggiore previdenza si dettarono cautele per la raccolta delle deposizioni dei sordo-muti (art 212 e 213 da paragonarsi coll'art 92 del codice anteriore).

Certamente vedemmo e vediamo in tutto ciò un progresso notevole; ma che esso riesca tuttavia insufficiente per la stessa amministrazione della giustizia civile, apparirà manifestamente da quanto siamo per dire sugli identici ed altri affini argomenti, riferendoci al progettato codice penale.

IV.

E qui prima di discendere nel discorso alle applicazioni, sia dato ricordare ciò che in punto al-

Digitized by Google

esercizio delle facoltà dell'anima umana, quale fondamentale ed unico criterio della capacità od incapacità sia civile sia criminale, ci vennero di concerto insegnando e dimostrando la filosofia e la medicina

In faccia alla legge e nel civile consorzio, in tanto è questione di diritti da rispettare o da esercitarsi, e di doveri da soddisfarsi o da vedere compiuti, in quanto si presuppone nell'uomo la esistenza e la possibilità di usare dell'attitudine sia fisica sia morale richiesta all'uopo.

Questa doppia attitudine non si acquista, non si appalesa, non si usa, non si perde alla stessa epoca, in eguale misura e proporzione, con analoghe cure, coi mezzi medesimi, sotto identiche forme, per le stesse cause, non che dagli uomini fra loro paragonati, nè pure da un solo e medesimo uomo.

Dopo le relazioni ed influenze reciproche, ammesse in genere ma non determinate nè sempre determinabili dell'una sull'altra attitudine, ciò che vi ha di meno incostante si è, che deve precedere lo sviluppo fisico, e che le integrità e sanità armonica di esso molto più influiscono sull'esercizio dell'attitudine morale o psichica, di quello sia la energia e la perfezione della seconda facoltà meglio prosperare il primo.

Da queste solenni verità nell'ordine della natura deriva l'altro nell'ordine scientifico, che quando importa applicare ai casi concreti le leggi in relazione a quella doppia attitudine, ed anco alla sola o fisica o psichica, la scienza dell'uomo

sano e malato è in grado di contribuire i materiali più utili e maggiori che avere si possano, e che occorrono per la retta amministrazione della giustizia.

Qualunque volta sorgono fondati dubbi sull'attitudine psichica di un individuo, l'esercizio delle facoltà dell'anima può mancare od essere sovvertito.

La mancanza deriva ora da difetto sia totale sia parziale dello sviluppo fisico, ora da malattie sopravvenute e dallo stesso sovvertito esercizio di dette facoltà, sopratutto se a lungo continuato.

Il sovvertimento, sebbene si mostri spesso sotto una prevalente o primitiva affezione di questa o di quella facoltà dell'anima, nello stretto legame di esse facoltà, più presto o più tardi, suole estendersi all'esercizio di tutta.

Esso può comparire ad accessi più o meno gravi e frequenti; avere remissioni ed intermittenze di maggiore o minore durata; sopravvenire all'improvviso e tosto scomparire, per poi, ad intervalli determinati, nuovamente darsi a vedere; trarre cominciamento ed essere rappresentato da idee fisse, parziali, di facile e di difficile scoperta, da sintomi spesso equivoci e spesso anche contraddittorii; e presentarsi sotto varie forme, le quali si succedono, si alternano, si complicano tra loro e tra alcuni morbi fisici, abbisognano di lunga ed oculata osservazione prima di essere verificate, e talvolta finiscono a confondersi ed unificarsi coll'anzidetta mancanza.

Mali fisici, acuti e cronici, e stati più o meno

Digitized by Google

anormali e temporarii del corpo e dell'animo umano valgono a sovvertire l'esercizio di esse facoltà in modo improvviso e transitorio.

Come il medico, così il giurisperito vanamente andrebbe in cerca di tali distinzioni che fossero di universale e costante applicazione in tutte le possibili fasi presentate dalla mente, dal senso, dalla ragione, dell'animo dell'uomo.

Per la medicina e la psicologia può esservi importanza nel conoscere di codeste fasi il principio, i limiti, le successioni, la essenza, ma non è a dirsi altrettanto per l'amministrazione della giustizia, dovendo il giudice andare in traccia e tenere calcolo, non delle loro varie forme riconoscibili talora appena dal psicologo e dal medico, ma al bene di quel loro carattere comune e decisivo, che consiste in tale mancanza o sovvertimento dell'esercizio delle facoltà dell'anima, quale richiedesi a costituire la incapacità civile e criminale nelle sue o pienezza o gradazioni possibili.

V.

Dovemmo alla meditazione di così fatte verità psicologico-mediche la persuasione, che in pratica soggiacessero a molte e gravi eccezioni non solo le esplicite indicazioni registrate ne' codici di questa o quella specie di alienazione mentale, ma eziandio i tentativi fattivi per abbracciare tutti i casi qui riferibili colle parole: — pazzia — demenza — monia — fuori dei sensi — non consapevole di sè — *non compos sui* — e simili. Laonde

sino del 1830 dalla cattedra di medicina legale in Padova abbiamo propugnato il bisogno e cominciata in Italia la introduzione nelle dottrine psicologico-medico-legali di un principio unico o scopo per guida de' giurisperiti insieme e de' medici in tutte le indagini relative (6).

Furono poi ulteriori osservazioni e disamine quelle che ci diressero quando, dopo avere allora sostenuto la necessità d'indagare e riconoscere nei sospetti individui la presenza o mancanza della libertà morale come unica base dell'applicazione delle leggi, ritornando sull'argomento nel nostro Commentario abbiamo dichiarato preferibile il concetto espresso nell'art 34, tit III, del cod pen della Toscana, giusta il quale *non è imputabile di violazione della legge chi non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di elezione.*

Perlochè convinzioni ferme, diuturne ed avvalorate dalla pratica ci fecero e ci fanno respingere le espressioni tutte che accennano — ad infermità di mente — a privazione di mente, o dell'uso della mente, o della coscienza di sè — ed in genere a qualsiasi altra semplice qualificazione di un atto psichico difettoso, siccome avviene pure spesso d'incontrare nei codici e negli scritti di giurisprudenza

Nè per avventura si dica nuova, o venutaci d'oltramonte e oltramare, nè tampoco straniera alla letteratura italiana la psicologia che invochiamo.

(6) Ciò consta anche dalla *nota* apposta dalla Redazione della *Gazzetta medica italiana Provincie venete* alla nostra memoria sopracitata — *Dell'unico principio da adottarsi*, ecc.

Digitized by Google

O mente che scrivesti ciò che io vidi

scrisse il divino poeta, a Boccaccio commentando il detto scriveva: « È questa mente, secondochè « Papia scrive, la più nobile parte della nostra « anima, dalla quale procede la intelligenza e per « la quale l'uomo è detto fatto all'imagine di Dio, « od è l'anima stessa, la quale per i molti suoi « effetti ha diversi nomi meritati. Ella è allora « chiamata *anima*, quando ella vivifica il corpo « ella è chiamata *animo*, quando ella alcuna cosa « vuole: è chiamata *ragione*, quando ella alcuna « cosa direttamente giudica: ella è chiamata *spi-* « *rito*, quando ella spira; ella è chiamata *senso*, « quando alla alcuna cosa sente: ella è chiamata « *mente* quando ella sa ed intende Questa sta « nella più accelsa parte dell'anima; e perciò è « chiamata *mente* perchè ella si ricorda » (7)

Non nuovi egualmente e molto meno esclusivi di noi sono i principii per cui il mancanta o sovvertito esercizio delle facoltà dell'anima, anzichè indizio di reale affezione della mente o di altra facoltà psichica, viene considerato quale effetto di turbamenti organici esistenti o sopravvenuti di preferenza colà dove avviene il misterioso commercio tra l'anima ed il corpo: dimodochè questo racchiuda in sè la causa, a così dire, materiale del disordine, e quella ne offra le manifestazioni

(7) Delle opere di Giovanni Boccacci cittadino fiorentino — *il commento sopra la commedia di Dante Alighieri* con le annotazioni di Anton Maria Salvini, vol V. Firenze 1774, pag 110

VI.

A confermarci maggiormante nelle espresse opinioni sopravvennero i lavori e progetti delle Autorità e Commissioni legislative del regno in materia di giurisdizione penale. Esponendone il sunto ci apriremo la via a meglio indicare, se ed in quanto si scostano dai dettami della psicologia e della medicina.

Già nel 1861, allorquando si trattò di estendere alle provincie napoletane il codice penale del regno, con decreto 17 febbraio del Principe luogotenente, per ciò che spetta all'imputabilità ed alle cause che la escludono o diminuiscono, si introdussero modificazioni più o meno notevoli agli art. 88, 94, 95 e 561.

1. La possibilità di essere puniti, quando avessero agito con discernimento, la quale dall'art. 88 era estesa a tutti i minori degli anni 14, venne *ristretta a quelli tra il 9.° e 14.° anno*, e si volle *esente da pena il fanciullo che non avesse compiuta l'età di anni nove.*

2. Al concetto espresso nell'art. 94 colle parole — non vi è reato se l'imputato trovavasi in istato di assoluta imbecillità, di pazzia o di morboso furore quando commise l'azione — si è sostituito l'altro per più titoli notevolissimo — *non vi è reato se l'imputato nel tempo in cui l'azione fu eseguita trovavasi in istato di privazione di mente permanente o transitoria, derivante da qualunque causa.* Quindi

3. Dall'art. 95 si escluse il paragrafo che contemplava lo stato di ubbriachezza e così concepito: — Allorchè il reato è commesso nello stato di piena ubbriachezza, senza deliberato proposito, da colui che non è solito ubbriacarsi, i giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze dei casi, anche ad anni dieci.

4. E riguardo all'art. 561, ove è stabilita una mutazione e mitigazione di pena per omicidii compiuti sotto quella improvvisa e naturale agitazione dell'animo e dell'intelletto, che può essere suscitata dalla flagrante offesa all'onore coniugale o famigliare in coniugi e genitori, si volle apposta la condizione, che questi non avessero punto favorito quegli atti di disonestà (8).

VII.

Colla lodevole mira di porre fine alla coesistenza di quattro sistemi diversi di legislazione penale in quattro parti del regno, il defunto avv. Mighetti, quale ministro di grazia e giustizia, pensò a parecchie aggiunte e modificazioni dell'attuale codice penale, e con progetto di legge 9 gennaio 1862 le propose al Senato.

1. Nel premessovi rapporto egli riconosce che quelle cause d'incapacità criminale, di cui parla il sopra addotto art. 94, *non hanno altra autorità se non di essere quelle che per lo più sono addi-*

(8) Si consulti il citato decreto 17 febbraio 1861 inserito anche a pag. 277 del *Monitore dei tribunali*, n. 34-35 del 1861.

tate dai codici, senza però determinarsi a sostituirvi espressioni migliori

2. Bensì all'assoluta imbecillità, alla pazzia ed al morboso furore ed alla forza irresistibile dello stesso art. 94, aggiunse — *il caso di chi trovavasi in istato di piena ubbriachezza involontariamente contratta senza ch'egli fosse solito ad ubbriacarsi.*

3. Ed all'art. 95 in luogo del paragrafo sopraferito (VI, n. 3) pose l'altro — *se l'imputato ha contratta l'ubbriachezza per propria colpa, o se l'ubbriachezza era abituale, i giudici applicheranno al colpevole la pena del carcere estensibile, secondo le circostanze, anche ad anni dieci* (9).

VIII.

Nel settembre 1865 il Pisanelli, poco prima di lasciare per forza degli avvenimenti la sede di ministro di grazia e giustizia, ebbe a sottoporre all'esame degli alti corpi della magistratura e di preclari criminalisti italiani i lavori da lui promossi per la riforma del codice penale, di cui intanto produceva il primo libro, ove al capo I del tit. III, si tratta l'argomento di cui ci occupiamo.

1. Anche in questo progetto si abbandonarono le indicazioni esplicite delle tre forme di malattia mentale; ma dietro l'esempio del codice francese si dichiarò all'art. 97 — *non esservi reato quando*

(9) Intorno al progetto di legge 9 gennaio 1862 sulla introduzione in tutto il Regno dei codici penale e di procedura penale 20 novembre 1859 veggasi l'articolo del dottor Filippo Ambrosoli nei nn. 22 e 23 del *Monitore dei tribunali* del 1862.

l'imputato era nello stato di demenza nel tempo in cui l'azione venne eseguita.

2. Quindi nel successivo art. 98 si aggiunse che — *se la demenza risulti insufficiente ad escludere affatto la imputazione, ma tale da avere grandemente scemata nel colpevole la coscienza dei suoi atti o la libertà del volere* — la pena è diminuita da uno a tre gradi.

3. Si parla poi nell'art. 99 dalla *demenza per effetto di ubbriachezza*, e secondochè può essere riferita alla contemplata nell'art. 97 o 98 si applica ai reati commessi sotto di essa la pena del carcere estensibile ad anni dieci, o la pena ordinaria diminuita di un grado.

4. L'art. 100 dichiara esente da pena il fanciullo sino al 9.° anno, e soltanto dopo di questo si ammette per gli impuberi la indagine, se abbiano agito con discernimento.

5. Ed altra innovazione s'incontra in quel capitolo col cenno fattovi delle circostanze attenuanti, senzachè si distinguano in classi i reati; perchè all'art. 107 si dichiara — *che senza pregiudizio delle diminuzioni di pena espressamente determinate dalla legge, qualora nei reati concorrano circostanze attenuanti, le pene saranno diminuite da uno a due gradi* (10).

(10) Queste indicazioni furono tratte dall'articolo — *Intorno al primo libro del progetto di codice penale* — osservazioni del dottor Filippo Ambrosoli inserite nei nn. 22 e 29 ottobre 1864 del *Monitore dei tribunali.*

IX.

La Commissione istituita con decreto ministeriale del 22 gennaio 1866, coll'incarico di compilare il progetto di un nuovo codice penale, negli ultimi mesi dell'anno avvisava di commettere alle stampe e diramare alle magistrature del regno la prima parte del suo lavoro, che negli articoli dal 51 al 58 del tit. III racchiudeva le disposizioni relative all'argomento di questa memoria.

1. Ivi l'art. 51, in sostituzione dell'art. 94 del codice attuale, dà ripetuto letteralmente il concetto proclamato nel decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 (VI, n. 2).

2. E l'art. 52, pur mantenendo la pena nei casi dubbiosi d'imputabilità, modifica l'art. 95 come segue — *Se lo stato di mente o di coazione da forza esterna ha grandemente scemato nell'autore la coscienza o la libertà dei suoi atti, senza escluderla per intero, le pene restrittive della libertà stabilite dalla legge pel fatto commesso sono commutate nella pena della custodia per durata eguale ma non maggiore di quindici anni, e le altre pene sono diminuite di uno a tre gradi.*

3. Nell'art. 53 si preffinisca esservi *perturbazione di mente e privazione di mente cagionate da ubbriachezza*, per poi punire più o meno e variamente gli atti commessi sotto di essa; nella sua variante lo stato di mente dell'ubbriaco si eguaglia ai contemplati nell'art. 52 soprariferito, e sia nell'articolo sia nella variante non si ammette

diminuzione di pena e d'imputazione quando l'ubbriachezza si contrae col proposito di commettere il delitto.

4. L'indennità da ogni pena è fissata pei minorenni sino agli anni *dieci* nell'art. 54; e del resto in esso e nei successivi 55, 56 e 57 si ammettono la collocazione in case di educazione e gli obblighi dei parenti; fino agli anni 14 la distinzione degli atti compiuti con o senza discernimento ed una custodia non più lunga di 15 anni, ed una graduata diminuzione di pena, come già sarebbe contemplato agli art. 88, 89, 90 e 91 del codice attuale

5. Per ultimo l'art. 58 raccoglie le disposizioni fino ad ora contenute negli art. 92 e 93 sopra i sordo-muti, però colla differenza che, senza discendere a maggiori particolarità, *quando non sanno leggere e scrivere* i sordo-muti minorenni sono eguagliati per le pene agl'impuberi dai 10 ai 14 anni, ed i maggiorenni a quelli dai 14 ai 18 anni; e *quando sanno leggere e scrivere* le due anzidette distinzioni si applicano ai sordo-muti minori di 18 e di 21 anni, ed ai maggiori di età si assegnano le diminuzioni di pena ammesse pei giovani da 18 e 21 anni (11)

X

Un'osservazione importante che si estende

a) alle dichiarazioni del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 (cap. VI, nn. 2 e 3);

(11) Un primo *Progetto di codice penale del Regno d'Italia* lib. I, venne pubblicato e diffuso nel novembre e dicembre 1866 ed è ad esso che qui si fa riferimento

b) agli art. 97 e 98 del progetto Pisanelli (cap. VIII, nu. 1 e 2);

c) ed agli art. 51 e 52 del progetto della Commissione (cap. IX, nn. 1 e 2);

è poi quella che, diversamente da ciò che si fece nell'art. 64 del cod. pen. fr., e negli art. 94 e 95 dell'italiano vigente, si credette qualificare la forza insuperabile coordinata alle cause psichiche che escludono o diminuiscono la imputabilità — *una forza esterna o coazione da forza esterna, alla quale non si potè resistere, o la quale tolse o scemò la libertà degli atti.*

Così fatta perseveranza dei nostri giurisperiti ad accoppiare condizioni dell'uomo sì disparate, quali sono le create da mancante o sovvertito esercizio delle facoltà dell'anima e da imperiosità di una forza esterna insuperabile, non può essere senza influenza nell'amministrazione della giustizia punitiva, e noi esporremo anco in proposito le nostre speciali considerazioni.

XI.

Frattanto confrontando le osservazioni emerse sulla nostra legislazione nel 1860 colle opinioni e proposte de'nostri giurisperiti durante i sei anni successivi, è dato registrare quanto segue.

1. All'appoggio di osservazioni mediche, di pratiche legali e di moderni codici fu detto allora, che l'ammissione di tre forme o specie di alienazione mentale e le determinazioni e gradazioni introdotte per esse nè in astratto nè in concreto

potevano soddisfare ai giusti desiderii dei dotti, dei pratici e dei magistrati (*L'uomo ed i codici, ecc.* cap III e IV) Tutti stettero per l'abbandono di quelle formole, ed il relativo concetto fu abbracciato in una proposta colle parole *demenza*, e da due con quelle di *privazione della mente.*

2. Si è rimostrato il bisogno assoluto di considerare tutti i casi di mancanza o diminuzione d'imputabilità derivanti da difetti e morbi fisici e da alcuni stati speciali del corpo e dell'animo umano (l. c., cap. V). Per due volte venne proposta la formola *privazione di mente permanente e transitoria derivante da qualunque causa.*

3. Si avvertì alla contraddizione almeno apparente tra due principii seguiti nei codici riguardo agli individui non riconosciuti in istato di piena incapacità civile e criminale, di considerarli cioè qualificati per la inabilità da un lato, e dall'altro per condanna al carcere per anni dieci ed alla custodia anche per anni venti (l. c., cap. IV, articolo XXXVIII). Giusta le più recenti proposte si resero possibili maggiori diminuzioni di pena, e la sola custodia per anni quindici al più.

4. Fu espresso il voto fondato in psicologia e medicina e sostenuto da parecchi giureconsulti, che, riconoscendo nella vera ubbriachezza uno stato sufficiente ad escludere la imputabilità, gioverebbe non punire le azioni illegali commesse dagli ubbriachi, ma si prevenire e punire la ubbriachezza con riguardo al modo e motivo di sua sopravvegnenza; e ad ogni evento poi mitigare la severità della relativa legge (l. c., cap. V, ar-

ticoli XLIX al LIV). In tutti e quattro i progetti si ammise che la piena ubbriachezza può rendere l'uomo simile al demente od ai privi di mente, e che la involontaria e non abituale merita i maggiori riguardi; ma ne' due ultimi progetti si continuò a colpire, con pene bensì graduate e più lievi, tutti gli ubbriachi, che tali non divennero coll'intenzione di commettere un delitto.

5. Si credette doveroso rappresentare che il numero minore o maggiore di anni trascorsi sino alla età maggiorenne non era egualmente segnato da proporzionato sviluppo nel fisico e sopratutto nel morale, ritardato spessissimo da mancanza di educazione e da condizioni de' luoghi e de' tempi, dimodochè si potesse dietro di esso, come in una tariffa, graduare primitivamente le minori o maggiori penalità (l. c., cap. V, art XL al XLIV) La primitiva graduazione fu mantenuta, colla differenza soltanto che si dichiarò indenne da pene il fanciullo sino ai 9 anni in due progetti, e sino ai 10 anni in quello della Commissione del 1866

6. Si potè sostenere con fatti e con altre legislazioni il principio che lo stato psichico dei sordomuti mal poteva essere qualificato *a priori* con riguardo all'educazione da essi ricevuta o no, e doveva invece nei singoli casi essere indagato e riconosciuto (l. c., cap. V, art. XLV al XLVIII) La Commissione del 1866 nella determinazione varia delle pena parti dall' unica circostanza, che il sordo-muto sappia o no leggere e scrivere.

Google

XII.

Così essendo dal 1860 al 1866 camminate le cose relative alla imputabilità nella esistente e progettata legislazione penale del regno d'Italia, — nella disposizione sì luminosamente appalesata dai nostri giureconsulti di abbandonare antiquate formole e malfermi principii, di accogliere il frutto degli studii speciali in psicologia e medicina, e di seguire e forse oltrepassare le orme tracciate da giurisperiti e legislatori di altre nazioni, — non recherà meraviglia se, essendoci offerta la opportunità di esaminare nel decembre 1866 il citato lavoro della Commissione, ci siamo affrettati a presentare quelle ulteriori osservazioni, che vennero poscia pubblicate e diffuse insieme alle prodotte da magistrati e da altri ordinari e straordinari consulenti legali del Ministero (12)

In esse tornò gradita cosa per noi il constatare tutti i fatti progressi quali emergono dai confronti testè istituiti, ma non si potè a meno di rappresentare

a) essere erroneo ed imperfetto il concetto di *privazione della mente;*

b) potersi ad esso sostituire l'altro di *mancanza della coscienza de 'propri atti, e della libertà di elezione;*

(12) Il citato nostro scritto può leggersi da pag 31 alla 42 del — *Sunto di altre osservazioni al libro I del Progetto di codice penale* — nei primi mesi del 1867 diramato a cura della Commissione legislativa

c) riescire inopportuno il considerare contemporaneamente e nello stesso articolo gli stati psichici possibili nell'uomo e la forza esterna cui non si può resistere e coattiva sopra di esso;

d) doversi assolutamente desiderare, che qualora la mancanza o il sovvertimento dell'esercizio delle facoltà dell'anima si presenti tale da lasciare dubbio sulla mancanza e sul grado di imputabilità, gli infelici, anzichè nelle case di custodia, siano ricoverati in appositi asili e, nel difetto di essi, nei manicomii;

e) alle fatte distinzioni fra gli effetti psichici della ubbriachezza, con riguardo alle circostanze sotto cui si contrae, non tenere dietro una adequata determinazione delle pene inflitte agli atti illegali degli ubbriachi e rimaste tuttavia improntate di severità;

f) sussistere la poca o non esplicita valutazione dei casi di corrispondenza mancante nell'età pubere e giovanile tra lo sviluppo fisico ed il morale o psichico, e delle molte cause per cui quest'ultimo può essere necessariamente ritardato in questa o quella parte del Regno;

g) la esperienza fatta sopra sordo-muti educati e non educati consigliare l'abbandono dell'idea di fissare *a priori* il loro grado d'imputabilità a seconda di loro attitudine o meno a leggere e scrivere.

Poichè poi il ragionamento sopra i sette punti dovette esser breve, fu forza riferirsi per le maggiori illustrazioni e dimostrazioni al citato commentario — *L'uomo ed i codici, ecc.* — Della

Digitized by Google

qual cosa ci siamo tanto più compiaciuti, quantochè nelle osservazioni fatte sopra i medesimi articoli da magistrati e giurisperiti del Regno vedemmo accolte dubbiezze di cui avevamo ricercato e proposto lo scioglimento.

XIII.

Quali fossero le ulteriori discussioni e proposte nel seno della Commissione durante i primi sei mesi di quest'anno, non ci consta in modo positivo. Appena ebbimo sott'occhio un altro Progetto a stampa, in cui

a) al concetto di privazione della mente si era sostituito quello di uno stato *di alienazione mentale* o di *errore essenziale*;

b) nelle azioni punibili degli ubbriachi si era introdotta una distinzione, secondochè vi si vedeva dolo o semplice colpa;

c) e si dichiarava appartenere alla disciplina domestica i fatti punibili dei fanciulli minori degli anni dieci

Del resto possono ritenersi quale ultimo o felice risultamento delle attente disamine e comparazioni istituite fra i voti degli illustri commissarii le disposizioni contenute nel Progetto di codice dagl'art 48 e 49 e dal 51 al 56 inclusivi, e che qui importa riferire nel loro preciso tenoro.

XIV.

Art 48 — § 1. Non è imputabile di delitto colui che nel momento in cui commise il fatto

a) si trovava in tale stato di mente da non avere la coscienza de' propri atti, ovvero

b) vi fu costretto da una forza alla quale non ha potuto resistere.

§ 2. L'ignoranza della legge penale non esclude l'imputabilità.

Art. 49. Se la perturbazione della mente o la forza abbia grandemente scemata, ma non del tutto esclusa la imputabilità del reo, le pene che la legge minaccia pel fatto commesso, sono diminuite di uno a tre gradi, e se sono di reclusione, relegazione, prigionia o detenzione, si scontano in una casa di custodia.

Art. 51. — § 1. Non è imputabile di delitto doloso colui che ha commesso il fatto in istato di piena ubbriachezza, purchè non l'abbia contratta nel fine di commetterlo.

§ 2. Se trovavasi in istato di ubbriachezza non piena che avesse scemata ma non esclusa in lui la coscienza de' propri atti, è imputabile come agente doloso, ma le pene nelle quali fosse incorso si diminuiscono da uno a due gradi.

§ 3. Colui che ha commesso un delitto colposo in istato di piena ubbriachezza, ne rimane imputabile quando questa gli possa essere attribuita a colpa.

Art. 52. Il minore di anni dieci compiuti non è imputabile.

Art. 53. — § 1. Il maggiore di anni dieci e minore di quattordici compiuti è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento. In questo caso però le pene nelle quali fosse incorso si diminuiscono di tre a quattro gradi, e se sono restrittive della libertà personale si scontano in una casa di custodia.

§ 2. Qualora abbia operato senza discernimento, i giudici stessi che hanno fatto la dichiarazione possono ordinare, sull'istanza del Pubblico Ministero, che sia collocato in una casa di educazione per un tempo non eccedente sei anni, od ammonire i parenti e le altre persone che hanno l'obbligo di provvedere alla educazione del minore, ad invigilare sulla condotta di lui, sotto pena, in

Digitized by Google

caso d'inosservanza, di una multa non superiore al terzo grado.

Art. 54. — § 1. Per il maggiore di anni quattordici e minore di diciotto compiuti le pene sono diminuite di due a tre gradi.

§ 2. Per il maggiore d'anni diciotto e minore di ventuno compiuti le pene sono diminuite di un grado.

Art. 55. Il reo che abbia compiuta l'età d'anni ventuno al tempo del commesso delitto soggiace alle pene ordinarie.

Art. 56. — § 1. Il sordo-muto minore di anni quattordici compiuti non è imputabile.

§ 2. Il sordo-muto di qualunque età superiore ad anni quattordici compiuti è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento. In questo caso si applicano al sordo-muto, rispetto alla specie ed al grado della pena, le disposizioni dell'art. 53 se è minore degli anni diciotto compiuti, le disposizioni dell'art. 54, § 1, se è minore degli anni ventuno compiuti, e le disposizioni dell'art. 54, § 2, se ha compiuto gli anni ventuno.

§ 3. La disposizione dell'art. 53, § 2, si applica anche al sordo-muto maggiore di anni quattordici e minore di anni ventuno compiuti, il quale abbia operato senza discernimento.

XV.

Allorchè la carriera di medico-legale abbracciata per inclinazione e dovere, e gli studi comparativi intrapresi sopra leggi antiche e recenti, ci persuasero la opportunità di assumere le non gradite parti di critico della legislazione, sopratutto penale, esistente o progettata a Torino nel 1860, sarebbe stata utopia, se da noi o da altri si fosse coltivata la fiducia di vedere proposta, entro sette anni, insieme all'abolizione della pena

di morte, la sostituzione degli otto articoli soprariferiti agli art. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95 del codice penale vigente, rivendicando sì ampiamente i diritti a perdono ed indulgenza della più disgraziata parte dell'umon genere.

Il Governo ed ogni ceto di cittadini furono a lungo preoccupati dall'idea degli eventi e provvedimenti necessari per la imperiosa costituzione materiale del regno. — sugli animi dei più esercitavano dolorosa pressione le disparità dei bisogni fino allora soddisfatti e per avventura da soddisfarsi nella giurisdizione criminale secondo le diverse indoli, abitudini e condizioni morali degli abitanti di questa o quella regione: — e, come se tali ostacoli ai progressi legislativi non fossero stati sufficienti, stavano le difficoltà avvertite nel Commentario (alla fine) e generate dalle arti dei partiti, dalle consuetudini degli stazionarii, dalle reazioni dei metodici, dalle ansie vere e simulate per la sollecitudine, dai timori perfino di qualche maggiore dispendio in cosa sì sacrosanta qual'è l'amministrazione della giustizia.

Certamente a risvegliare l'assopito ma non spento genio legislativo, e ad eccitare il senno pratico degl'italiani contribuirono le vicende stesse e le sorti fortunate della omai quasi ricostituita nazione.

E noi anelliamo di essere fra i primi a segnalare al pubblico encomio l'acuto intelletto, l'energica volontà e la maestrevole operosità di quanti giurisperiti concorsero a dare utili materiali, consigli preziosi e creatrice mano all'impresa.

Ma ciò facendo dopo avere seguito col discorso il graduale conseguimento dai notati vantaggi, non possiamo a meno di nutrire ulteriori speranze, e di indicare a che elleno si riferiscano.

Imperocchè il terreno reso fruttifero dagli studi pei psicologi e medici, e sul quale altri giurisperiti e altri codici fondarono bene accette opinioni e dottrine sulla imputabilità delle azioni umane, ci si presenta più ampio del percorso utilmente per la relativa legislazione nel Regno.

XVI.

E già la dizione dell' art. 48 è tale, sopratutto con riguardo alla cose precorse, da suggerire parecchie osservazioni.

Non vi ha dubbio darsi degli uomini che non hanno la coscienza dei proprii atti; ma non può dirsi egualmente che ciò in essi derivi da uno speciale *stato della mente* piuttostochè del corpo; anzi è ammesso in generale e manifesto in moltissimi casi, che questo ultimo ne racchiuda la causa esclusiva.

Il concetto quindi, com'è espresso, a molti potrà risultare imperfetto, a noi medici erroneo; ed equivarrebbe in certa guisa a quello di privazione di mente, sia che colla parola *mente* s'intenda indicare l'anima, sia che si designi la parte nobile, come con Papia direbbe il Boccaccio, o la facoltà dell'anima che sa ad intende (cap. V).

Qualunque però sia il senso esteso o ristretto

dato alla parola *mente*, di certo i nostri legislatori per escludere la imputabilità non ricercano che l'uomo manchi di anima o della più nobile parte di essa.

Sono gli effetti dell'anima sempre esistenti nell'uomo, dei quali la manifestazione mancante o sovvertita può a dava essere la contemplata nei casi in questione.

Ma codesti affatti sono diversi a nella loro diversità tali, che l'apparente mancanza o il sovvertimento si estendono ad uno, a più, ad alcuni a vicenda, a ben di rado a tutti, a vengono poi a risultare moltiplicati di numero, benchè identici nella forma a nell'essenza, in causa di imperfezioni, di difetti, di malattie, e di alcuni stati speciali degl'individui

Sotto tanta moltiplicità di apparenze sarebbe opera vana ed impossibile il determinare quale graduazione a quale maniera di volere, di ragionare, di sentire, di sapere ad intendere, o isolatamente o congiuntamente considerate, costituiscano l'uomo al di fuori della imputabilità penale. Egli non ha o perde la responsabilità delle propria azioni ogniqualvolta risulti che si trovi od abbia agito ad agisca senza coscienza di ciò che fa a senza attitudine a misurarne le conseguenze.

L'animo, la ragione, il senso, la mente dell'uomo non sono tanto a delinearsi nei singoli o congiunti modi di loro manifestazione, quanto importa pesare essi modi ad argomentarne l'influenza a privare l'individuo di ciò che lo fa responsabile del suo operare.

Avvi adunque necessariamente un punto, nel quale convergono le mire tanto dei giurisperiti quanto dei medici, perchè amendue in ultima analisi nei casi sospetti anelano a riconoscere, i primi sino a quanto, ed i secondi perchè l'individuo potesse o possa ritenersi mancante più o meno di libertà morale, o con termini più adatti, *della coscienza de' propri atti e libertà di elezione*

Egli è per le esposte ragioni che noi persistiamo a raccomandare come più corrispondente al reale stato delle cose nei varii casi possibili la formola od altra analoga all'adottata nell'articolo 34, tit. IV, del codice penale toscano — *Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà di elezione.* — Più tardi avverrà di addurre perchè tale preferenza sia comandata, a così dire, da lunga serie di osservazioni mediche e di fatti agitati al cospetto dei tribunali, e possa condurre più sicuramente alla retta amministrazione della giustizia penale Prima gioverà rivolgere le nostre considerazioni al secondo paragrafo dello stesso art, 48.

XVII

In esso è riprodotto il principio (cap X), che l'uomo non è responsabile delle azioni commesse da lui, se dominato *da una forza alla quale non ha potuto resistere,* colla differenza che alla detta forza non si dà l'epiteto di *esterna*

In Francia l'articolo 64 di quel codice penale

coll'identica espressione (lorsqu'il a été contraint par une force à la quelle il n'a pas pu résister) dieda luogo a tentativi di applicazioni, e talora anche ad applicazioni ai casi di forza *morale od interna*. Ma che in più occasioni i nostri giurisperiti intendessero considerare soltanto una forza esterna insuperabile, appare manifestamente dalle loro recenti proposte riassunte al capitolo X.

Si presenta intanto il dilemma: o sotto quella forza si contempla la possibile azione coattiva di forze sì interne che esterne, o si ha di mira soltanto una forza esterna.

Nel primo caso converrebbe credere, che si mirassa a provvedere rettamente pei casi non infrequenti, in cui, ad onta che l'individuo appaia manifestamente conscio di ciò che fa, resta impotente a frenare impulsi interni ad atti illegali e dannosi; ed allora meglio è restringerne l'applicazione agli incapaci di distinguere il bene dal male per mancanza di libertà di elezione, di quello sia lasciare aperto l'adito a ripetere da una forza cui non si può resistere anco gli effetti di criminose affezioni e passioni, sotto le quali esiste la libertà di elezione, ma si usa contro i dettami della ragione.

Nel secondo caso quell'accoppiamento nello stesso articolo di cause psichiche e di una forza esterna insuperabile nuoce alla retta valutazione di origini sì diverse della incapacità criminale. Esso genera la persuasione che, come è cosa facile misurare una forza esterna più o meno coattiva ad azioni illegali, così possa essere agevole il rico-

noscere quanto, a cagion d'esempio, lo sviluppo imperfetto, l'età impubere e giovanile, l'epilessia, il delirio febbrile e le multiformi turbe dell'intelletto, del senso e dell'animo valgano a rendere non imputabili gli atti dell'uomo.

Se per l'addietro i legislatori doveano guardarsi dall'alimentare nei giudici la credenza di poter dare eguale importanza ad indagini di disparata natura, quando con esse si mirava ad un identico risultato giuridico; oggidì importa loro maggiormente guardarsene, dappoichè il giudicare sulla imputabilità delle azioni spetta ai giurati.

La coscienza di questi di leggeri sarà guidata rettamente dal buon senso a vedervi o meno gli effetti d'una forza esterna coattiva, ma non del pari a riscontrarvi o no quelli della influenza di cause psichiche.

« La contrainte morale, scrive Lemoine (13), « ne s'estime pas comme la contrainte physique, « et, s'il est déja difficile de dire d'un homme « jouissant de sa raison, à quel moment l'influence « des motifs est assez forte pour equivaloir à la « contrainte, il est absolument impossible de le « déterminer quand il s'agit d'un malade et d'un « fou. On contraint l'homme, qu'on entrave des « pieds et des mains, à qui on enleve le pouvoir « de marcher, et si de plus on le jette dans un « cachot verrouillé, on n'a pas besoin de lui « dire: je vous défends de sortir. Celui qu'on « place dans une chambre ouverte, sans chaine et

(13) [illegible] devant la philosophie, la morale et la société [illegible] 326.

« sans surveillance, à qui on ne fait que demander sa parole d'honneur qu'il ne s'évadera pas, « conserve la liberté de sortir. Son honneur engagé, la honte, la certitude de la mort s'il est « infidèle à sa promesse, ne lui enlèvent pas sa « liberté morale. Un scélérat vient me placer un « couteau sous la gorge et m'invite à signer un « papier ; je le signe, et la justice humaine déclare que cette signature m'a été arrachée par « la violence et annule le billet. Mais la loi « condamne en cela l'action du criminel qui m'a « menacé de la mort, plutôt qu'elle ne m'absout ; « elle n'est pas chargée en effet de me juger, « moi, ni la valeur de mon action, mais seulement celle de la dette. Quand elle déclare que « je n'étais pas libre, elle rend un verdict de « police et non un jugement psychologique ou « moral. L'opinion publique elle-même m'absoudra, disant que j'ai agi prudemment comme le « voyageur qui jette sa bourse au voleur de grand « chemin, mais on ne me citera pas comme un « modèle de courage. Il est même telle occasion « où ma prudence sera traitée de lâcheté, jamais « on ne dira que cette influence, si puissante « qu'elle soit, équivaille absolument à la contrainte, et m'enlève nécessairement toute liberté de résistance. »

Per le quali considerazioni gioverebbe, a nostro avviso, considerare i due diversi casi in due distinti articoli; di cui il primo contemplasse la imputabilità esclusa o diminuita per cause psichiche e per forza interna o morale invincibile,

esprimendo il tutto col concetto — mancanza di coscienza dei proprii atti e libertà di elezione. — ed il secondo abbracciasse la imputabilità esclusa o diminuita per forza esterna insuperabile.

Tale separazione basata sulle cause guiderebbe per sè stessa, quando non fosse esclusa del tutto la imputabilità, alla distinzione del modo diverso di custodia od in manicomii ed asili pel primo caso, od in case di reclusione per il secondo. Imperocchè quando si tratta di coazione per causa esterna, più che dominato e alterato l'esercizio delle facoltà dell'anima, sarà tolta materialmente la libertà di azione; ed una volta cessata la causa esterna di coazione, l'individuo più o meno sollecitamente ritorna al suo stato abituale e naturale, ed avviene ch'egli medesimo riconosca bensì attenuate, ma pur tali, le pene restrittive di sua libertà ch'esso deve scontare nelle case di custodia: ciocchè è ben lungi dal verificarsi in chi merita di essere custodito, perchè più o meno sottoposto a mancanza o sovvertimento dell'esercizio delle facoltà dell'anima.

XVIII

Senonchè quella maniera di indicare le cause psichiche, da cui è esclusa o diminuita la imputabilità, viene suggerita, come si disse, e dimostrata opportuna da lunga esperienza psicologica e medica.

Verun psicologo e medico dubiterà che, attendendo al grado di coscienza dei proprii atti of-

ferto dai sospetti individui, molto meglio e più frequentemente si raggiunga lo scopo della punitiva giustizia, di quello sia limitandosi ad indagare la sussistenza o meno dell'assoluta imbecillità, della pazzia, del furore morboso, ed in genere della demenza, della alienazione mentale nel momento in cui fu commesso l' atto illegale.

L' adozione di quel generale concetto deve in fatto riguardarsi quale uno dei notabili miglioramenti introdotti nella progettata legislazione. Essa farà non solo che vengano riconosciuti immuni d'ogni responsabilità i deliranti sovra ogni oggetto, i maniaci agitati ed incoerenti, i melancolici, apatici, muti e stupidi, i dominati da una idea fissa a cui tutto riferiscono, i dementi semplici o con paralisi generale, gli idioti, i cretini, sopra i quali tutti anche per l'addietro sorgevano minori incertezze; ma eziandio che sul dubbio di loro imputabilità debbano essere bene studiati ed esaminati gli epilettici, i quali, come sostenne Zacchia, *gravi morbi accessione tentati ante accessionem et post accessionem per aliquot dies extra mentem sunt;* i condotti a vaneggiare per febbre, per ferite al capo; i sopraffatti da angustie e timori nello stato tra il sonno e la veglia, e quanti altri per difetti e morbi fisici, o per singolari e speciali circostanze stabilmente o temporariamente mal possono usare di loro facoltà intellettuali e affettive.

Però rappresenteranno e psicologi e medici che in molti casi la intelligenza non appare offesa, anzi talora si mostra più svegliata e pronta, e

non pertanto gli individui sono dominati da idee clandestine e da interni impulsi in cotal guisa da trovarsi incapaci ad agire altramente da quello che fanno con offesa delle leggi o della società. Nè si creda picciolo il numero di questi infelici stati riconosciuti, prima ancora che fosse questione di contemplarli in modo distinto, nei casi di *mania senza delirio* da Pinel, di *mania senza sovvertimento della ragione* da Reil, di *amentia, melancholia, fatuitas occulta* da Pletner, di *monomanie* da Esquirol; più tardi in quelli di *monomanie impulsive, instinctive* da Marc, di *moral insanity* da Prichard, di *folie raisonnante* da Trelat e da altri, di *folie d'action* da Brierre de Boismont; — ed ai quali, a minore o maggiore distanza, possono coordinarsi le facili escandescenze furibonde degli epilettici, dei sordo-muti, degli abitualmente ubbriachi, e colti da *delirium tremens* e da *dipsomania*, gli atti illegali degli idrofobi (14), dei nostalgici, delle isteriche, delle gravide e partorienti, le violenze di coniugi e genitori provocati dalla flagrante offesa dell'onore coniugale e famigliare.

XIX.

Le controversie a lunga agitate e le dubbiezze tuttavia sussistenti qua e colà presso le Autorità giudiziarie sulla forza delle accennate rimostranze

(14) Si consulti la bella memoria — *Dello stato mentale degli idrofobi considerato nel rapporto medico-legale* — dettata dall'illustre nostro amico cav. Paolo Predieri, Bologna 1860.

di psicologi e medici, obbligano a ricorrere ai fatti più convincenti, e a dedicarvi questo non breve capitolo.

1. Già nei primordii di nostra pratica (1822), quale medico dello spedale di Padova, vi trovammo A. C., uomo di 35 anni di età, soggetto da lustri a mania ricorrente ad intervalli più o meno lunghi, durante i quali poteva essere lasciato libero ed occuparsi nel servigio dei malati. Interrogato era pronto ad esporre colla facilità compagna di una perfetta guarigione la storia del suo male, lamentarne la origine dall' interno conflitto della sana ragione col vizioso organismo, deplorarne le conseguenze, parlare degli inutili sforzi fatti per tenerne lontani gli accessi e rammentare gl'interni indizi di loro vicina sopravvegnanza. Laonde quel valente patologo e medico-legale, che fu il prof. Francesco Luigi Fanzago, direttore dello stabilimento, ci richiese e da noi ebbe dati sufficienti a concludere trattarsi di un caso di mania senza delirio. Imperocchè poco tempo dopo, come già in altre occasioni, avvenne che l'infermo n no si rivolgesse per avere medicine contro la abituale s stitichezza, per salassi e per essere assicurato nella persona, onde ritardare o minorare di forza e di pericoli per sè od altrui la imminente rinnovazione dell'insulto maniaco. Se quella di lui calma avesse persuaso a licenziarlo dall'ospizio ed egli restituitosi in famiglia, nè una nuova minaccia dell'accesso morboso, per mancanza dei pronti soccorsi dell'arte, fosse incorso in qualche atto di violenza, non saria stato certamente da precedenti segni di mancante coscienza de' propri atti, ma soltanto dalla natura e dalle progresse vicissitudini del suo male che si avrebbe potuto dedurre la di lui impotenza a guardarsi dall'offendere altrui, per poi dichiararlo immune da responsabilità.

Successivamente, e sopratutto quando occupavamo la cattedra di medicina legale, parecchie

volte fummo in posizione di verificare le dannose conseguenze della soverchia facilità con cui e medici e magistrati dall'attitudine a qualche ragionamento, dalle risposte adatte alle domande, dalla capacità ad occuparsi e parlare d'interessi famigliari, riscontrate in persone inquisite per azioni contrarie alla legge, argomentavano alla corrispondente imputabilità. La custodia di esse continuata nelle carceri, il ritorno troppo affrettato in queste quando, nell'incertezza dello stato loro mentale, erano state passate in uno spedale, le successive condanne ad anni di prigionia e perfino di lavori forzati, i precetti e le diffide delle Autorità affinchè non si rinnovassero quelle violenze e quegli atti illegali che dovevano, anzichè colpe e delitti, considerarsi quali indizii di un parziale e precursori di un pieno sovvertimento nell'esercizio delle facoltà dell'anima, lungi dal prevenire mali e danni maggiori, li favorirono.

2. Un Giovanni D., di 40 anni circa di età, dopo varie carcerazioni alternate con ricoveri in uno spedale, e dopo ripetute condanne e diffide ad astenersi dal vino, veniva rilasciato alla propria famiglia, ai di cui interessi, benchè lontano, aveva atteso pressochè sempre. Libero e padrone di un'osteria, ben presto si mostrò irascibile ed inquieto e, l'agitazione sempre più crescendo, nella notte tra il 3.° e 4.° giorno feriva a morte la propria moglie, e stava da più mesi in carcere attendendo severe condanne, quando a noi fu dato colla storia della sua più compassionevole che riprovevole vita rappresentarlo, da più di otto anni, di quando in quando dietro circostanze e cagioni di lieve entità, incapace per fisica disposizione e per sofferto maltatto a dominare gli interni impulsi che lo spingevano irreparabilmente a violenze

contro chi più lo avvicinava, ed omai ridotto ad appetire eziandio leso nell'intelligenza, dimodochè fosse a rinchiudersi in un manicomio, dove in fatto ammesso finì incurabile i suoi giorni.

3. Un Giuseppe B. pur esso dopo varie carcerazioni, qualche condanna, una breve dimora in uno spedale seguita da altra più lunga condanna, tre giorni dopo essere uscito dalla casa di forza di P. incorsa in atti offensivi di persone, dalla religione e del Sovrano, a potè andarne immune da pena solamente perchè in lui, disposto per eredità e da tristi condizioni famigliari ad essere preso, come in fatto era stato fin da buon'ora, da alienazione mentale, si dimostrò doversi allo allontanamento dai suoi ed alla reclusione la tranquillità d'animo e l'uso dell'intelletto appalesati in carcere, e fondamento equivoco della imputabilità in esso erroneamente riconosciuta per l'addietro

4. Ci avvenne altresì di poter trarre dall'errore altra Autorità giudiziaria, la quale, per essere un Angelo B. stato assoggettato più volte a condanne politiche per furti, mantenevasi ferma nel crederlo nuovamente reo, perchè essendo egli carcerato per altri furti e per offese alla religione, dava risposte adequate alle domande e notizie sulla ricorrente sua malattia, o la quale persistava nella falsa credenza, ad onta che molti testimoni si accordassero a dichiararlo pazzo per voce comune, e si scorgessero in lui manifesti segni di antica pellagra. Questa, come doveva allora, così nelle anteriori occasioni avrebbe dovuto bastare a togliere al carcerato ogni responsabilità, od almeno a diminuirgliela.

Di così fatte ad analoghe osservazioni non vi ha medico-legale alcun poco esercitato, che non ne abbia raccolte nella propria pratica; non vi ha manicomio che non ne racchiuda parecchi esempii. Eccone alcuni fra i più singolari.

5. Un uffiziale superiore, quando dopo avere a tutti taciuto pertinacemente il suo male si determinò a consultare Brierre de Boismont, era da ben 27 anni tormentato dal continuo timore di nuocere altrui, perchè all'età di 13 anni in preda a scrupoli religiosi si aveva lavate le mani in un vaso che conteneva un soldo macchiato di verderame. Egli ogni giorno più volte doveva immergere le mani nell'acqua onde levarne il rame di cui le credeva ancora imbrattate. Intelligente e di buona condotta, aveva meritati parecchi avanzamenti nell'armata, e ad ognuno di questi era stato più che mai martoriato da quella idea. Ma capacissimo di analizzare le proprie sensazioni, aveva potuto per molto tempo riconoscerne la falsità ed o sopportarla o non essarne impressionato soverchiamente. Soltanto cogli anni erasi introdotta qualche confusione nella sua intelligenza, perchè non potea a meno di voler discernere il vero dal falso. Quindi inquietudini, indecisioni, irresolutezze, timori di divenir pazzo, progetti di suicidio, e continue lotte per nascondere le proprie sofferenze, sotto le quali la sensibilità non aveva mai desistito di essere tormentata e la ragione per poco non fu perduta — Se durante il lungo silenzio, domanda quel psichiatro, il militare si fosse immaginato, che un commilitone, un rivale avesse sparso sulle sue mani del verderame onde avvelenarlo, ad egli lo avesse ucciso, che ne sarebbe avvenuto? (15)

6. L'accademia di medicina di Valenza non esita a riconoscere in donna Giovanna Sagrera la integrità della mente, perchè risponda adeguatamente alle interrogazioni, dà ragione de' proprii atti, e scrive lettere bene ordinate: e col singolare suo avviso induce una magistratura a condannare il marito e due fratelli della signora, ed i tre medici che avevano cooperato alla di lei accettazione in un manicomio. Ma la solennità dell'errore — per cui non si era tenuto calcolo in donna Giovanna della disposizione ereditaria, dell'impressione provata

(15) *De la responsabilité légale des aliénés* negli *Annales d'hygiene publique*, ecc., 1863, vol. 20, pag. 391.

per la morte di un figlio amatissimo la vicinanza dell'epoca ordinaria della cessazione dei mestrui, dei frequenti necessi istinti spesso in forma di epilessia, dei viaggi repentinamente intrapresi, degli inopportuni meno che decenti discorsi, degli atti di irriverenza nella chiesa, de' smisurati timori, della condotta irregolare contraddittoria, delle spiegazioni infondate date alle azioni proprie ed altrui, e degli altri indizi di alienazione mentale valutati in buon dritto dai medici dell'inferma — è fatta ben presto palese anche per le cure avute dalla società medico psicologica di Parigi ad elevarsi in difesa dei condannati, stati tosto ristabiliti in libertà e nell'onore per decreto della regina di Spagna (16)

7. Un minor numero di circostanze valse a far giudicare rettamente del parricida Grandiouan. Di scarsa intelligenza ed educazione, poco assiduo ai lavori campestri, ebbe nondimeno ad ottenere un grado nel servigio militare. Al quale dopo essere stato addetto per cinque anni, reduce in famiglia s'innamora di Maria Villinon, la cui in isposa inutilmente, ed è nondimeno sì fermamente persuaso di potere averla, che nè per aver assistito al di lei matrimonio con Blancard, nè per essere intervenuto alle di lei nozze, nè dietro le contrarie avvertenze e dichiarazioni del parroco, ne dimette il pensiero, e vede anzi nel parroco stesso ed in sua madre gli ostacoli maggiori a conseguire il suo intento. Taciturno e melanconico appena con qualche improvvisa domanda dà indizio dell'idea che lo domina, con dolorosa sorpresa de' parenti, che consigliano un viaggio e l'inducono a vivere per qualche tempo lungi dal paese. Vi ritorna apparentemente calmato a menare una triste vita, sempre avverso alla d'altronde affettuosa sua madre, versando indeciso tra il suicidio ed il parricidio; al secondo nano compiuto dal suo innamoramento si decide

(16) La storia, e la assennata rivista dei romorosi processi sono inserite negli *Annales médico-psycologiques* — Paris 1864 vol. III della serie quarta, da pag. 378 a pag. 436.

per quest'ultimo e, dopo una notte passata in continua inquietudini, al mattino corrisponde con ingiurie alle premurose parole di sua madre, dà di piglio ad un'arma da fuoco, fuggitiva la insegue furibondo, al secondo colpo la uccide, rientra poscia tranquillo in casa, mangia, e senza opporre resistenza si lascia legare dalla pubblica forza. Successivamente nelle carceri e sotto gli interrogatorii tiene discorsi ragionevoli sopra la maggior parte dei subbietti, a ciò basta perchè il Pubblico Ministero insti per la condanna capitale dell'infelice, e ad appoggiare il suo avviso produca una lunga lettera scritta da Grandionan nel carcere alla Maria, in cui le parla del suo amore, delle felicità che ne attende se corrisposto, delle sue oneste brame di matrimonio, e la prega di secondarle con parole commoventi lo stesso uditorio. Senonchè la lettera era tuttavia diretta a madamigella Maria Villanon, e così, documentando la inutilità di tutte le vicende corse in due anni e dalla stessa uccisione della madre a cancellare il pensiero del desiderato matrimonio, diede campo al dott. Belloc di sostenere la già fatta dichiarazione, che l'infelice, sempre dominato dall'idea di togliere gli ostacoli a quella unione benchè impossibile, colto da improvviso furore compiè il parricidio; ed i giurati, contro il voto del Pubblico Ministero, col loro verdetto esclusero la imputabilità, e fecero che l'infermo fosse ritenuto in un manicomio, ove egli lungamente visse melanconico e furioso a vicenda, finchè cadde nella demenza (17).

8. Al veggente e retto avviso di que' giurati non avrebbe assentito Regnauld, che espresse ben singolare giudizio sopra altro parricidio più atroce. Maria de los Dolores figlia di Paolo Dominguez, menava vita pastorale e solitaria sulle montagne di Segovia, quando a 18 anni è presa di vivissimo e non infelice amore per Giovanni Diaz, giovane

(17) *De la responsabilité morale chez les aliénés*, ecc., negli *Annal. médico-psycolog.*, pel mese di aprile e luglio 1861 Parigi.

al quinto lustro di età. Lo sa il padre più che sessuagennario, ma nè per interposizione di parenti ed amici, nè alle ripetute preghiere del due amanti, nè per la necessità di salvare l'onore della giovane, si piega ad acconsentire al matrimonio. Giovanni quindi si determina a dichiarare a Maria che intendeva rinunciarvi per sempre e non più vederla, ed a consigliarla di fare altrettanto. L'abbandonata diviene triste e taciturna, sfugge le sue compagne, conduce ne' luoghi più solinghi la greggia; ed una sera, dopo averla rinchiusa nell'ovile, rientrata in casa dava mano ad arrostire un pezzo di carne, quando vedendo presso il fuoco il padre sonnacchioso, presa da improvviso furore dà di piglio all'alare e con più colpi lo uccide; indi precipitatasi sulla sua vittima con un coltello gli apre il petto, ne trae il cuore, ed arrostitolo in parte si fa a divorarlo mandando urli e disperate grida sì, che i vicini accorrono, dalla sanguinosa bocca di lei odono il fatto ed inorriditi si assicurano della furibonda e la traggono a Segovia, dove sempre più delirante ricorda il vietato matrimonio a rendere ragione dell'orrido pasto. — Or bene Regnault scrive: « n'est-ce « pas seulement parce que Dolores arracha le cœur de « son père, que la folie est évidente, car un tel acte pou- « vait être le dernier terme de la passion; mais elle devait « s'arrêter là. Le repas affreux qui servit de complément « au parricide, vien revéler l'aliénation, parce qu'il n'a « plus aucun rapport avec la vengeance » (18).

In tal guisa ragionano i giurisperiti, che si alzano a combattere la competenza de' medici a giudicare dei casi dubbiosi di alienazione mentale, e non si accorgono che lo studio dei diritti e dei doveri dell'uomo, perchè scompagnato dalla cono-

(18) Regnault. *Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales* Paris 1830, pag. 177.

scenza del di lui fisico e morale nello stato di salute e di malattia, non basta a liberarli da antichi pregiudizii contrari al culto da tributarsi alla giustizia!

Per loro voto infelici, quali erano i delineati superiormente, non si guariscono che col patibolo. Eglino vanno predicando ai giurati, come fece il presidente delle assise di Nancy, che qualunque volta si presentano casi di monomaniaci con impulso all'omicidio, all'incendio, ecc., fa d'uopo avere la monomania di condannarli (19).

Non è quindi da meravigliarsi se entro lo spazio di un solo anno i giornali medici dovessero denunciare con alto biasimo al pubblico tre verdetti di colpabilità lanciati — a Pas-de-Calais contro l'onesto e buono domestico Pierre, il quale notoriamente e per attestazioni di medici in preda ad allucinazioni acustiche crede di essere ingiuriato dal proprio padrone in modo da non poterlo tollerare senza disonore, e sotto una viva reciproca altercazione lo uccide — a Londra contro Buranelli Giulio, melanconico da più anni per disavventure domestiche, dopo più giorni di agitazione divenuto furioso e, durante il furore, omicida, siccome constatarono parecchi altri medici coll'illustre Conolly — ed a Glatz contro l'onesto operaio Urban, ridotto imbecille per mancanza di lavoro e per inanizione, il quale fra le angustie e la disperazione dell'affamata famiglia cede alle

(19) V. *Annales médico-psycologiques* 1854, Paris.

istanze della moglie, e toglie ad esso ed ai figli la vita (20).

Sì bene farà meraviglia che in quei giudicanti, conoscitori facili e quasi per istinto d'ogni fenomeno offerto dall'uomo sano e malato, fisico e morale, non sorga nè pure il pensiero che quegl'impulsi ad azioni delittuose ed atroci possano trarre origine ed essere determinati da clandestine e lente alterazioni organiche. All'incontro ne' medici è radicata l'opinione della somma influenza di gravi disordini materiali degli organi più necessari alla vita fisica sulle più singolari manifestazioni della psichica, e tuttodì occorrono loro casi in conferma.

9. Da otto mesi circa giaceva nelle carceri C. A., d'anni 41, che dominato a lungo dall'angustioso pensiero di essere impossibilitato al mantenimento di sè e della prole, si era al fine fatalmente determinato ad uccidere una sua figlia. Benchè la fisionomia ed il contegno annunziassero in lui manifesto il delirio malinconico, di cui era in preda, la incerta Autorità giudiziaria ritardò l'invio del disgraziato al manicomio di Asturo, fino a che esso dai patimenti fisici e morali ridotto ad uno stato di consunzione mal potea reggersi sulle gambe. Nell'ospizio sotto opportuna cura avviene un generale miglioramento, ma i mezzi stessi adoperati per conseguirlo fanno che si esacerbi un'affezione cardiaca e polmonare antica, e lo tragga a morte al quarto mese dal suo ingresso. Il dott. Calvi alla maestrevole descrizione dei sintomi sin allo buon'ora verificati nell'infermo aggiunge quella dei guasti svoltisi

(20) Veggasi l'articolo del prof. Giovanni Zanini — *Alienazione mentale allegata invano a discolpa di crimini di sangue* — a pag. 297 della *Gazzetta medica italiana* Lombardia pel 1856

di luogo mano nel di lui sistema cardiaco e polmonare; e forte delle osservazioni proprie ed altrui deriva il sovvertito esercizio delle facoltà dell'anima e la conseguente uccisione dalla angustia nel circolo e nella respirazione e dalle sofferenze fisiche, che in C. A. dovettero necessariamente andare compagne alla grave e cronica alterazione organica risultante alla fine e visibile nel *pericardio ingrossato e mamillare con degenerazione adiposa del cuore e vasta epatizzazione polmonare* (21).

10. Nello stesso spedale di Astino si raccolse l'altra osservazione G. R. d'anni 45, di robusta costituzione, di temperamento nerveo-sanguigno, di aperto intendimento, sposo e padre amorevolissimo, si mantenne in buona salute fisica e di mente sana e svegliata sino al 1851, epoca in cui senza motivi e senza precedenza notevoli un bel mattino d'improvviso getta dalla finestra della sua abitazione una propria bambina di tre anni, che rimase fracassata ed estinta. Tradotto in carcere si mostra ora cupo ora loquace; al giudice confessa il fatto, dice che ve lo sospinse una forza irresistibile, esprime pentimento e dolore e, a non accrescere questo, chiede che più non se ne parli. Indi perchè insonne, vorace, e molto ciarliero e minaccioso, viene passato al manicomio, nel quale adatta cura e custodia ben presto lo riconducono a tranquillità, ad operosità ed a piena regolarità delle funzioni organiche ed intellettuali, sì che dopo sette mesi di osservazione viene rilasciato alla famiglia desiderosa di averlo. Essa era stata contenta di lui per due anni circa, quand'egli nell'ottobre 1853 all'improvvisata, stretta e sospesa fra le braccia un'altra sua figlia, stava per lanciarla al pari della prima, se non fosse stato impedito dalla moglie e dai vicini accorsi alle grida. Ricondotto allora nell'ospizio, G. R. se ne appalesò contento perchè così lo si toglieva dal pericolo di sagrificare altri de'suoi cari con quel suo feroce istinto momentaneo, e benchè in quel dì e nella notte susseguente desse la manifesti atti di pazzia, al terzo giorno cominciò ad appalesarsi ri-

(21) *Gazzetta medica italiana* Lombardia, pag. 415 del 1862.

stabilito nel suo fisico e nel suo morale, come continuò fino a tutto febbraio 1854. Il suo unico tormento era di essere lontano dalla famiglia; ma, contro il dato divieto, avendo avuta una visita di sua moglie, avvenne, che di subito smaniasse violentemente per uscire con lei, potessa a grande stento essere ricondotto e chiuso nella sua stanza, ed ivi infuriasse e strepitasse cotanto da venire colto, sei ore dopo, da apoplessia con emiplegia destra e paralisi completa della lingua, e ne soccombesse al terzo dì, ad onta dell' energica cura tentata. E la sezione del cadavere diede a conoscere, che, mentre l'emisfero destro del cervello ed il cervelletto, tranne una non ordinaria ricchezza di vasi e di sangue, nulla offerivano di morboso, l'emisfero cerebrale sinistro in istato di ammollimento grigio-roseo non occupava tutta la corrispondente sua cavità fatta ristretta dalle fimbrie interstiziali delle due stipate membrane interne, le quali del resto insieme alla dura madre pure stipata ed in vari modi alterata costituivano un involucro dello spessore di alcune linee e di consistenza cartacea. Laonde il dott. Brugnoni all'appoggio di nozioni fisio-psicologiche argutamente deduasse, che nel G. R. quanto appariva di regolare nell'esercizio delle facoltà dell'anima si collegasse coll'integrità dell'emisfero cerebrale destro e del cervelletto, e che da ricorrenti afflussi sanguigni anche a queste parti sane, stante la cronica malattia dell'emisfero cerebrale sinistro, fossero determinati gli atti improvvisi di furore e le successive temporarie turbe dell'intelletto (22).

Richiamando pertanto i fatti narrati si ha, che fra dieci individui, in cui la tendenza ad atti più o meno atroci ed illegali od almeno insensati potè essere accoppiata alla coscienza di sè e mascherata da atti d'intelligenza, due soli ne evitarono le tristi conseguenze possibili, l'uno dominando sè

(22) *Gazzetta medica italiana* Lombardia, pag. 276 e 1851

stesso per lustri e lustri (caso 5.°), l'altro perchè avvertito del vicino accesso sapea prevenirle (caso 1.°): tre male conosciuti e giudicati (casi 2.°, 3.° e 4.°) sotto le pene ed i castighi divennero più violenti, ed uno sino ad essere uxoricida (caso 2.°): uno pure mal giudicato fu subbietto di scandaloso processo (caso 6.°): e dei quattro fatalmente uccisori dei propri figli o parricidi, in due la sollecita morte sciolse le dubbiezze svelando il legame esistente tra quello stato psichico loro e le gravi alterazioni organiche visibili nei cadaveri (casi 9.° e 10.°) uno per poco non fu condannato (caso 7.°); e l'altro diede argomento a singolari deduzioni di un jurisperito in onta all'esperienza psicologico-medica (caso 8.°). Ora è tempo omai, che si parli di due recenti lavori, che raccolgono le più ampie prove della frequenza con cui sotto le apparenze dell'uso, talvolta anche più pronto ed esteso, delle facoltà intellettuali, regnano clandestinamente le più prave tendenze, e della facilità con cui e parenti e magistrati e talora anco medici sono condotti a dedurne dalle prime la imputabilità degli effetti delle seconde.

Nella bell'opera di Trelat: *La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société* (23) — ammontano a settantasette le osservazioni distribuite in varie serie, secondochè gl'individui furono o potevano essere dannosi a sè stessi od alle loro famiglie, perchè giungevano a nascondere con artifizi, colla loro personale in-

(23) Paris 1861, in-8.° di pag. 357.

fluenza, colla spontaneità di loro azioni, questi la debolezza d'intelletto e l'inerzia, quelli la gelosia, l'erotomania, la ninfomania; altri la tendenza alla dissipazione, alle avventure, all'ubbriachezza; ed altri l'orgoglio, la malvagità e la mania. Buona parte di essi venne ricoverata in un ospizio; ma se alcuni così riescirono innocui o poco dannosi, molti invece furono il tormento dei direttori dell'ospizio e delle troppo credule o pietose famiglie mediante le arti ostili ed i subdoli inganni, coi quali tentarono e poterono dai tribunali stessi conseguire una temporaria libertà loro fatale; e molti seppero mascherarsi in modo da compiere la rovina de' famigliari loro, od atti disonorevoli e atroci prima di venire allontanati dalla società. In quell'ampia messe di dottrina e di pratica i medici troveranno nuovi motivi ad essere oculati e guardinghi; ma più ancora ne potrebbero rinvenire i giurisperiti e ricredersi dell'erroneo avviso, in cui sì spesso cadono con danno della retta amministrazione della giustizia, quando da soli e senza la scorta delle scienze filosofico-naturali si fanno a giudicare dei multiformi stati psichici dell'uomo sano e malato.

Altrettanto è a dirsi dell'importante scritto di Brierre de Boismont: *De la importance du délire des actes pour le diagnostic médico-légal de la folie raisonnante* (24). Le venticinque osservazioni

(24) *Annales d'hygiène publique, et de médecine légale* Paris 1867. Fascicolo di gennaio da pag. 76 a pag. 121, e di aprile da pag. 351 a pag. 403

ivi diligentemente narrate e commentate sapientemente devono infondere a chiunque la persuasione — darsi individui che si esprimono con le apparenze tutte della ragione e non pertanto versano in alcuno di quegli stati psichici, che i psichiatri riferiscono alla melancolia, alla mania, alla follia a doppia forma, ecc. — potere quelle apparenze predominare al confronto della realtà e riscontrarsi tanto nelle parole quanto negli scritti, ma farsi nondimeno conoscere quali sono sotto una prolungata e veggente osservazione: — le clandestine inclinazioni malvagie di quegli individui condurre ad atti analoghi a quelli de' comuni malfattori, perchè si manifestano con delazioni calunniose ed anonime; con complotti; con falsità negli scritti; con ogni sorta di menzogna; con atti disonorevoli, suicidi, omicidi; con accuse di violenze corporali, di furti, di attentati al costume; con processi di arbitraria reclusione; con domande di risarcimenti di danni sofferti, e simili: — aversi un carattere distintivo di essi individui in ciò, che lungi dal pentirsi delle commesse azioni, non se ne preoccupano punto, ne quasi le trovano meritevoli di biasimo, e versano inoltre nell'impossibilità di compiere alcun che di stabile e fermo.

Nulla poi, a nostro avviso, prova la sussistenza clandestina di codesti riprovevoli impulsi meglio degli sforzi, che confessano di aver fatto e di fare tanti infelici per liberarsene e per impedirne gli effetti dannosi, o degli artifizi da essi usati per conseguire più sicuramente il loro intento. « Croyez,

« esclame Lemoine, au témoignage de cet homme, « brave militaire, officier supérieur dans notre « armée, qui dit un jour à une de ses parentes : « Éloignez-vous, car je pourrais vous tuer! Il y « a vingt ans qu'une force inconnue, mais puis- « sante, me pousse au meurtre; il y a vingt ans, « que je lutte heureusement Ma volonté ne sera « peut-être pas toujours la plus forte. — Croyez « au témoignage de cette mère qui, pressant ses « enfants contre son cœur et les couvrant de ca- « resses, les repousse tout à coup loin d'elle, se « précipite au fond de sa chambre et s'écrie : « qu'ils partent, qu'on les éloigne, car je les tue- « rais! » (25).

Terribile in questi casi è la lotta; più terribile dell'ordinaria tra le volontà e le passioni. Finchè l'individuo non è tratto in inganno dalle false sue sensazioni, finchè quella voce che lo importuna, quella vista che lo conturba, quell'ardore o quel moto interno che lo martoria si considerano da lui un errore, un imagine, un moto fisico, potrà egli signoreggiarli e sortir vincitore. Ma se alcuno giunge ad esserlo per più anni ed anco per tutta la vita, altri invece presto vi soccombono, senza che se ne scorga altra ragione, tranne quella somministrata dalla continua osservazione, che nella più perfetta sanità e più ancora nelle de-

(25) Opera citata pag 288. — Il dottor Mari narra il caso di una gravida, la quale non da allucinazioni ma da un impulso segreto si sentiva spinta ad attentare alla vita de' suoi cari, e la cui lotta penosa finì soltanto col parto. — *Memorie dell accademia medico-chir di Ferrara* 1858.

bolezze ed infermità fisiche i gradi di buon senso, di volontà, di libertà morale sono innumerevoli.

Nè qui finiscono i dettami della psicologia. Imperciocchè anche quando l'infelice soccombe non resistendo all'impulso la volontà, questo e la intelligenza bene spesso concorrono nella scelta dei mezzi migliori a condurre a termine un omicidio, un suicidio, una fuga e simili. Si direbbe che una specie di insuperabile fascinazione lo attornia. Sotto di essa veggonsi — qua un fratello, da una città di provincia correre alla capitale insieme a sua sorella, onde potere, sconosciuto nella stanza di un albergo, soffocarla e farsi saltare le cervella; — colà un melancolico sorvegliato farsi scala di un'inferriata per raggiungere un ventilatore e dal foro di esso lanciarsi nel sottopesto cortile: — altrove un uomo ragionante e disdegnoso di trovarsi rinchiuso con pazzi, non riuscendo altramente ad evadersi, metter fuoco all'ospizio e fuggire frammezzo al conseguente disordine.

Alla luce di questi fatti, ad ispiegare le possibilità dei quali si giunge appena coll'aiuto della psicologia insieme e della medicina, non rimasero indifferenti i moderni giurisperiti, che non rifuggirono dal confessare la loro insufficienza a bene distinguerne e pesarne i fenomeni, le origini e le cagioni. Al Sacaze, al Ney, al Ministero di giustizia in Prussia da noi citati nel Commentario (26), ai Mittermaier, Pellegrini e Tiepolo ricordati nelle prime note apposte a questo scritto, vuole essere

(26) *L'Uomo ed i codici*, ecc., cap. LXIV e LXV.

Digitized

aggiunto il primo avvocato generale presso la Corte di Lione sig. Meneville. Dopo avere esplicitamente ammessa la sussistenza della *folie raisonnante*, egli aggiunge: « Pour la découvrir, les « médecins eux-mêmes ont quelquefois besoin de « plusieurs mois, de plusieurs années d'un exa- « men attentif, et l'étude en est parfois d'autant « plus difficile, que le maniaque sait, en général, « dissimuler très-habilement la lésion intellec- « tuelle dont il est atteint.

« La science est riche sur ce point en obser- « vations curieuses, et l'on ne pourrait, *sans faire* « *preuve d'une étrange faiblesse*, négliger le témoi- « gnage des hommes spéciaux, alors qu'il s'agit « des études et des travaux de toute leur vie. « Eh bien! tous les médecins aliénistes l'ont con- « staté, il y a des fous qui sont fous dans leurs « actes, et non dans leurs paroles, qui répon- « dent très-raisonnablement à toutes les questions « qu'on leur adresse, qui s'expriment avec luci- « dité, qui conservent une apparence de raison « jusque dans leurs conceptions délirantes. C'est « par leurs antécédents plutôt que par leur con- « versation, qu'on apprend qu'ils sont fous. » (27).

Dopo tutto ciò noi avvisiamo di avere provato bastantemente, come ci eravamo proposto di fare alla fine del cap. XVI, che a ben determinare i casi, in cui hanno da applicarsi i principii legislativi sulla imputabilità criminale, giova contem-

(27) V. la *Gazette des Tribunaux*. *Affaire Flechet*, 1863, 8, 19 gennaio, 5 febbraio e 3 aprile.

plare e la coscienza dei propri atti e la libertà di elezione

XX.

Un'altra dimostrazione ci siamo riservati di dare, ed è che, attenendosi alla nostra proposta, si segue una via più sicura per la retta amministrazione della giustizia.

Se colla guida della psicologia e di ciò che si osserva nel regolare esercizio delle facoltà dell'anima si analizzano i fatti riferiti o contemplati nel precedente capitolo, si riconosce che in essi, come avviene pur sempre, prima a dimostrarsi affetta e turbata è la sensibilità, tanto più facilmente quanto più spesso vi hanno disordini manifesti o clandestini negli organi del corpo. Una volta comparsa, l'affezione della sensibilità potrebbe sussistere da sola, sia che le sensazioni e gl'impulsi straordinarii non abbiano sufficiente intensità, sia che la ragione e la volontà ne trionfino. Ciò per altro non ha luogo nel caso in questione; nel quale l'affezione della sensibilità o elevata di potenza, e così dire, per effetto della imaginazione e della memoria, trascina la volontà, e talora d'improvviso la determina agli atti contrarii alla legge; oppure accoppiandosi ad una ferma volontà assorbe a poco a poco tutta la attenzione dell'individuo, e per questa via può trarre in errore l'intelletto, può farlo concorrere con maggiore acume e prontezza a date serie di esercizi e di ragionamenti; può porlo in contri-

buzione nella scelta dei modi di preparare e condurre a termine azioni offensive e malvage: e tutto ciò temporariamente dapprima e alla fine stabilmente.

Se alla medesima analisi si procede colla scorta della osservazione ed esperienza medica, s'incontrano le due cose possibili già segnalate ne'nostri scritti. Taluni, benchè capaci di condurre ragionamenti e di appalesarsi conseguenti con parole ed azioni, sono in preda ad allucinazioni, o dominati da una fissa idea, o sotto la forza di sensazioni imperiose e di tal guisa, o più presto o più tardi, nella grave loro preoccupazione divengono impotenti ad agire altramente da quel che fanno senza pensare alle conseguenze. Tali altri si trovano sotto accessi di mania o melancolia ricorrente, non abbastanza avvertita o distinta nel suo sviluppo e corso, e la quale quanto è meno conosciuta dapprincipio e meno opportunamente trattata, tanto più presto puote aggravarsi e divenire continua.

Manifesta è la corrispondenza dell'una coll'altra analisi, le quali anzi possono a vicenda adoperarsi a reciproca spiegazione e prova di loro aggiustatezza.

Per il che avvisiamo di esserci apposti al vero affermando (28), che la sollecitudine dei medici a distinguere le forme di *mania senza delirio*, di *folie raisonnante*, *ecc.*, ed a narrarne ed illustrarne gli esempii, derivasse precipuamente

(28) L'*Uomo ed i codici*, cap. LXXI.

dal riconosciuto bisogno di opporsi all'erronea credenza, dominante per più secoli e dannosa più che altrove nelle aule della giustizia, che cioè la pazzia fosse malattia del solo intelletto, che i pazzi dovessero essere incapaci di ragionare, e che la capacità di condurre un ragionamento bastasse a provare la imputabilità dei sospetti individui.

Ora che all'accennato bisogno non siasi per anco soddisfatto sufficientemente, e la falsa opinione continui qua e colà a dominare — lo dimostrarono quei fatti fra i riferiti nel capitolo precedente ed i moltissimi analoghi occorsi in pratica, sui quali si aprirono inquisizioni, ed i giudici od il Pubblico Ministero furono per la condanna; — lo indicava nel codice penale vigente la qualifica di *assoluta* data all'imbecillità, come se l'uomo per essere indenne di responsabilità dovesse essere impotente a qualsiasi atto volontario ed agire quale semplice macchina; — lo lascia temere, giova il dirlo, la dizione per cinque volte rinnovata nei progetti di codice penale e non per anco condotta ad ammettere esplicitamente la possibilità che sia mancante o diminuita la libertà morale o di elezione in uomo che pur mostra coscienza de'proprii atti.

Instando adunque nuovamente perchè dal legislatore stesso sia promossa e alimentata la persuasione, che a liberare dalla responsabilità di un'azione non vi ha sempre d'uopo di vedervi la contemporanea mancanza di tutti gli effetti con cui si appalesano il senso, l'animo, la mente e la ragione dell'attore, avvisiamo di suggerire

cosa corrispondente ai progressi dell'antropologia e psichiatria e conforme alla natura ed agli stati possibili di quell'uomo, del quale si mira a regolare i doveri e i diritti.

Anzi la crediamo cosa di assoluta necessità, quando pensiamo che sotto l'attuale metodo tocca ai giurati giudicare delle imputabilità. Al confronto di persone per la massima parte straniere agli astrusi assiomi della psicologia ed alle più avverate recenti osservazioni della medicina, nulla è tanto a temere, quanto il predominio delle apparenze esterne o più salienti. Suppongasi che sul banco degl' inquisiti si presentino individui, quali se ne incontrano molti anco tra i pazzi meno contestati, capaci di dare assennate risposte, di essere conseguenti nei loro discorsi, di descrivere gli atti commessi atroci o malvagi nelle loro particolarità sino a delineare le astuzie all'uopo impiegate (avvenga che di codeste astuzie e di quell' attitudine a ragionare si faccia o no forte l'accusatore), il giurì guidato dal concetto, che contempla la sola mancanza di coscienza dei proprii atti, non potrà o meno di dare giudizio d'imputabilità.

Che se all'incontro i giurati dalle stesse parole del codice saranno chiamati a riconoscere e pesare la imputabilità delle azioni umane colla duplice scorta dei dati raccolti nell'attore sulla coscienza dei proprii atti e sulla sua libertà di scegliere per poi agire, accadrà che anche alla sola impotenza psichica di fare altramente si accordi la meritata sede fra le cause che escludono o diminuiscono la imputazione.

Digitized by Google

Fu detto essere pericoloso colla da noi preferita formola del codice penale toscano aprire ai giurati un sentiero adrucciolevole verso le soverchie indulgenze e gli immeritati perdoni. Ma a guidare gli incerti starebbero sempre i limiti segnati dalle parole della legge, la voce del Pubblico Ministero, e le illustrazioni offerte o richieste dei psichiatri. All'opposto il voto di questi risulterebbe ultroneo ed inefficace, e vani sarebbero i tentativi dei giurisperiti difensori degli inquisiti e far dare estensione fondata e giusta ad una legge, la quale, rimanendo qual'è progettata, dovrebbe risguardarsi favorevole anzi che no alla condanna d'innocenti.

XXI.

Alcune delle osservazioni esposte intorno all'art. 48 possono trovare luogo nel discorso sul susseguente art. 49; dove a vicenda avverrà, che parecchie cose fino ad ora dette abbiano illustrazioni opportune.

Già sarebbe desiderabile che per le ragioni addotte superiormente (cap. XVII) nè pure in questo articolo la forza (esterna) si vedesse considerata insieme alle più elevate cause di esclusione o diminuzione della imputabilità; e ciò tanto più quantochè, se, come sembra, meritano valore gli addotti argomenti del Lemoine, essa forza esercitandosi sul fisico dell'uomo, il contemplato giudizio entrerebbe, più che altrove, nella sfera degli appartenenti alle Autorità della pubblica sicurezza.

Intorno poi alle usatevi parole *perturbazione della mente* è ovvio il notare — che non la mente, ma l'esercizio delle facoltà dell'anima può essere turbato — e che, anche ammettendo la corrispondenza di esse a ciò che noi chiamiamo *sovvertimento dell' esercizio delle facoltà dell' anima*, non vi sarebbe abbracciata la *mancanza* di esso esercizio, per cui egualmente può l' uomo essere privo della coscienza dei proprii atti, e della libertà di elezione. Per ciò parrebbe che, o volendo accennare alla causa si dovesse ripetere il concetto generico dell'articolo precedente, o attenendosi all' effetto soltanto si potesse partire dal fatto che l'imputabilità non risulti esclusa del tutto, ma grandemente scemata.

Noi però preferiamo sempre di riferirci alla causa, come appunto si fece nell'art. 95 del codice penale in vigore, cui corrisponde l'art. 49 del progetto. Ma quando supponiamo che la mancanza di coscienza dei proprii atti e libertà di elezione non sia stata riconosciuta di grado tale da escludere del tutto la imputabilità e soltanto da scemarla grandemente, domandiamo se non si diano stati intermedii, e se gli individui abbiano a ritenersi, se non pienamente, almeno quasi giustificati, o degni di scusa, o meno colpevoli per circostanze mitiganti, giusta le classificazioni introdotte dai criminalisti.

Se non che dal tenore dell'articolo tutti indistintamente verrebbero qualificati colpevoli, perchè si parla di pene diminuite, e di necessità di una custodia, la quale poi non trovandosi indi-

cata nel prospetto generale delle specie delle pene, non si saprebbe dove e come dovesse aver luogo. E ciò ci chiama a parecchie considerazioni.

Il vedere contrapposta, senza alcun intermezzo, alla piena giustificazione la colpa, lascia supporre il tacito predominio dell'astratto principio, che l'uomo non possa trovarsi se non *con* o *senza* coscienza dei proprii atti e libertà di elezione, e quindi essere atto od inetto ad esercitare i proprii diritti civili, e soggiacere o no ad imputabilità. All'incontro insegnano l'ordine naturale delle cose e la quotidiana esperienza, che gli imaginati in astratto bruschi passaggi dall'uno all'altro stato in natura, o non avvengono subitamente, od anche avvenendo, non hanno indizii certi, manifesti, costanti del momento e del modo di loro sopravvegnenza.

Hannovi adunque in pratica molte e necessarie gradazioni, molte e necessarie incertezze, ed, oltrechè puote essere assai dubbioso se nella sussistenza di essa debbasi correre, anzichè no, a vedervi la colpa, perchè questa fosse da ammettersi sempre ed indistintamente farebbe d'uopo, che da identiche od almeno analoghe cause dipendessero gli elementi, dietro cui si giudica scemata grandemente, non tolta la responsabilità delle azioni umane. Ma quante e quanto diverse non sono esse cause, e quanto spesso il giudizio, anzichè assoluto, è relativo, cioè dipendente dalla possibilità maggiore o minore di scoprire, verificare e valutare quegli elementi, e dalla attitudine maggiore o minore dei chiamati a farlo!

A procurarsene una giusta idea basta passare in rivista ciocchè può presentarsi all'atto dei contemplati riconoscimenti, i motivi che li rendono difficili, e le circostanze che accrescono le difficoltà. Quindi crediamo doveroso per noi l'occuparcene.

XXII.

Quelle doti caratteristiche dell' uomo ragionevole e libero, la coscienza dei proprii atti e la libertà di elezione, siccome noi vediamo tuttodì, si sviluppano e si acquistano gradatamente in relazione, però nè uniforme nè costante, col graduato sviluppo del corpo e colla educazione variamente possibile e perfetta. — Noi vi scorgiamo spesso le manifeste e necessarie influenze sia di difetti degli organi dei sensi, sia di malattie fisiche più o meno durevoli. — Anche acquistato il pieno ed ampio esercizio delle facoltà dell'animo, noi lo osserviamo effettuarsi in diversi modi e con diversa energia, e turbarsi sotto stati transitorii del corpo sano e malato; rileviamo lo sviluppo ora rapido e manifesto, ora lento e clandestino delle irregolari manifestazioni dell'intelletto e dell'animo umano, e quanto contribuiscono ad accelerarle ed a renderle stabili le disposizioni ereditarie, le complicazioni di difetti e di vizii, le necessità e le accidentalità della vita umana. — Vi scorgiamo il corso vario, le forme ambigue, le successioni possibili, le cessazioni incerte nell'epoca e nella durata. — Sappiamo

per lunga pratica quanto può esservi di apparente e reale, di difficile e di facile scoperta, di gravità certa e di dubbiosa in tutti i fenomeni psichici e fisici, onde sono costituite e determinate quelle irregolari manifestazioni. — E come se la serie grandissima dei casi possibili e delle conseguenti origini, manifestazioni e gradazioni di esercizio delle facoltà dell'anima non bastasse a moltiplicare e variare gli elementi del giudizio sull'imputabilità, questo deve essere pronunciato con riguardo quando all'individuo qual è sempre ed a tutte le azioni sue, quando ad una data epoca di sua vita, ad un momento talora trascorso, ad una serie data di azioni, ad una azione soltanto.

Discendendo ai motivi che rendono difficile il giudizio, oltre la necessaria influenza reciproca del fisico sul morale dell'uomo risultante dalla abbozzata dipintura dei casi, sono da annoverarsi fra i primi lo scarso numero di coloro, in cui l'esercizio di tutte le facoltà dell'anima avviene con perfetto equilibrio ed armonia; la difficoltà di stabilire i confini fra le manifestazioni regolari e le irregolari dell'intelletto e dell'animo umano, e la facilità con cui si passa dalle une alle altre. — S'incontrano ovunque uomini dalla grande immaginazione e dal fiacco volere, uomini con sorprendente memoria e con debole forza di giudicare. Bene spesso a muovere sospetto di irregolare esercizio delle facoltà dell'anima bastano una certa superiorità di carattere che fa disprezzare gli usi e le pratiche di società, o la originalità

del vero genio che dà alle azioni tutte una impronta sua propria. — L' abbandono soverchio a passioni, ad affetti, ad istinti, e quella degradazione fisica a morale propria di tanti esseri delle infime classi abbrutiti nell' ubbriachezza ed in ogni specie di vizii e di delitti, accrescono più frequentemente ancora le incertezze. In altri casi i vanagloriosi, gli aspiranti a bellezza ed a giovantù al punto di essere comunemente creduti pazzi, tali non risultano a chi sa scoprire a valutare le cure singolari con cui eglino cercano persuadere altrui ciò di che essi medesimi non sono persuasi. — Breve è, molte volte, il passaggio dalla semplice economia o splendidezza domestica, per la via della sordida avarizia o dello scialacquo, alla continua e pazza difesa a mano armata dei proprii averi, od alla credenza insana al possesso di ricchezze sempre maggiori. Ed altre volte si veggono ingigantire i sospettosi timori di animi deboli sino alla idea chimerica di essere perseguitati dai famigliari e dagli altri; l'alto concetto del proprio ingegno sino alla ferma credenza di avere sempre ragione in tutto e con tutti; la vanità a l'orgoglio incapaci di essere mai soddisfatti sino all'insano tentativo di rendere a sè medesimi onori negati, ed a credersi e condursi quali personaggi del più elevato rango a dignità.

Lungo sarebbe il discorrere le occasioni tutte e le circostanze che accrescono la difficoltà del giudizio. Ciò può avverarsi precipuamente quando i sospetti individui siano simulatori, o dissimu-

latori del proprio stato, od aggravati di imputazioni, — quando ad un certo grado di stupidità va congiunto qualche difetto fisico, specialmente degli organi dei sensi — quando la fissa idea, ond'è taluno dominato, pertinacemente si nasconde o fu vinta e dissipata coll'atto stesso, di cui lo si chiama a rispondere: — quando in persone sane si è svolta improvvisamente una vera mania breve e transitoria; — quando l'esercizio delle facoltà intellettuali mostrasi apparentemente regolare; — quando la irregolarità sopravviene ad intervalli incerti e ad epoche tra loro lontane; — quand'essa si complica con affetti, con passioni e con morbosi stati del corpo; — e quando in genere non si siano raccolti que' dati, che si possono raccogliere colla conoscenza di disposizioni ereditarie, colla storia della vita dei sospetti individui, e colla ripetuta, clandestina e tecnica loro osservazione.

XXIII.

Quanto fu detto nel precedente capitolo risulta da osservazioni psicologiche e mediche bene condotte e confermate: nè sarebbe difficile addurre esempii in prova delle singole cose annunziate e, troppo spesso, eziandio della facilità, con cui nell'amministrazione della giustizia non si attese alla molteplicità e varia forza degli elementi del giudizio sulla imputabilità delle azioni umane, si mostrò d'ignorare i motivi delle difficoltà di riconoscerne l'esistenza ed il grado; e nel dubbio

necessariamente elevatosi nelle specificate occasioni e circostanze si preferì di ammettarla a di vedere il dolo e la colpa

Qualora però se ne faccia argomento di ponderata ed imparziale meditazione, ponendovi di fronte l'art 49 del progetto di codice penale e le pratiche in vigore nella relativa procedura, confidiamo che non sieno reietta come ultronee le seguenti deduzioni e proposte.

Hannovi, certamente, individui, in cui tutto concorre a fare affermare senza esitanza che eglino agirono nel dato momento e modo, od in genere agiscono, senza coscienza dei proprii atti e libertà di elezione; e quindi per essi va ad essere esclusa interamente la imputabilità Ma

ve ne hanno altri, ed in numero maggiore, nei quali per lo stato individuale, o per il momento o per il modo o per le circostanze, sotto cui ed in cui si verifica difetto di coscienza dei proprii atti e libertà di elezione, la piena mancanza di imputabilità può essere dubbiosa. Ma

tra questo stato di semplice dubbio e lo stato di imputabilità grandemente scemata notevole e la distanza

Codesto vuoto lasciato dalla progettata legge è ben lontano dall'esistere in natura; ed è appunto entro la non picciola sfera di esso, che possono maggiormente giovare i progressi recenti della antropologia e della psichiatria

Ne fanno prova la congerie infinita di casi e la cura singolare di ordinarli, di confrontarli, di illustrarli, dimodochè, dove mancano dati per un

parere assoluto e certo, se ne abbiano raccolti almeno di sufficienti per basarvi un giudizio di verosimiglianza e di probabilità maggiore o minore in corrispondenza colle varie gradazioni più o meno esplicitamente ammesse dai criminalisti nella imputabilità

Una prova maggiore si ha nei recentissimi studi dei psicologhi e medici allo scopo di determinare i criteri di quelle irregolari manifestazioni dell'intelletto e dell'animo umano, la cui presenza non toglierebbe che per qualche serie di azioni fosse conservata una responsabilità *parziale* (quale è la ammessa entro sfera ristretta da Delaustauve, Brierre de Boismont, Lemoine, ecc e più largamente da Belloc, da Casper, da Legrand du Saulle, ecc) o *condizionata* (da Michea), o *proporzionale* (da Fournet) od in ultima analisi *relativa*, cioè con riguardo a date azioni, ad una data azione, siccome la legge criminale vuole che si dichiari in ogni caso concreto.

Certamente in verun argomento più che nelle questioni di imputabilità criminale i subbietti di loro natura, le indagini per la loro qualità, ed i criteri da valutarsi per il definitivo giudizio esigono una positiva perspicacia legale. Però

è parimente certo che in esse questioni più che in altre mancano ai magistrati i mezzi da essi d'ordinario impiegati a buon dritto per lo scoprimento del vero e per la retta amministrazione della giustizia. Imperocchè

a) la conoscenza del motivo di azioni sospette non può essere raggiunto senza porsi in luogo

e stato dell'attore; e ciò non è dato di fare nelle allucinazioni dei sensi e sopratutto dell'udito, e nel dominio assoluto acquistato da idee chimeriche e vane, se non quando le une e le altre siano bene conosciute e calcolate;

b) non valgono le prove di un piano primordiale, della serbata memoria e del dimostrato pentimento o rincrescimento di un'azione, perchè tutto ciò può aversi anco nei casi di pazzia;

c) non bastano l'unicità dell'azione, le misure prime o dopo di essa prese onde allontanarne la responsabilità, essendo numerosi gli esempi di fatti isolati, stati avanti e dopo sottratti con cura alla conoscenza altrui, e i di cui autori non pertanto erano affetti da sovvertimento nell'esercizio delle facoltà dell'anima;

d) lo stesso grado e stato della intelligenza perchè, una volta che sia bene conosciuto, possa riescire sufficiente indizio, deve essere posto a confronto e studiato in relazione dell'atto compiuto e dei diritti e doveri esercitati o da esercitarsi.

Tutto adunque concorre a documentare la necessità che colla positiva perspicacia legale cooperi la intuizione psicologico-medica. Ma

quest'ultima male può e potrà essere esercitata e risultare proficua finchè l'intervento dei medici ha luogo colle restrizioni stabilite negli articoli 152 e 228 del codice attuale di procedura penale. — il loro parere non viene richiesto ed esteso colla mira di vedere determinato con certezza, od almeno con verosimiglianza o probabilità

maggiore e minore, *se — in quanto — perchè* gli inquisiti individui furono al momento di una data azione o di più azioni, a tuttavia siano mancanti di coscienza de'proprii atti e di libertà di elezione; — le loro dichiarazioni sono poste a livello di quelle dei testimonii; — il valore ad esse attribuito in modo assoluto ed immutabile corrisponde alla ben varia, infida e fugace impressione, che sotto le attuali pratiche possono riceverne i giurati; — e questi continuano ad essere chiamati a dare verdetti di imputabilità esclusa del tutto o grandemente scemata.

I verdetti giungeranno a fondarsi solidamente sopra le indispensabili basi allora soltanto, che sarà prima soddisfatto al positivo bisogno di predisporre e conoscere quanto mai, dall' una parte colla scienza dell' uomo sano e malato fisico e morale, dall' altra collo spirito ed in corrispondenza della legge penale, può essere dedotto sulla coscienza de'proprii atti a libertà di elezione degli individui inquisiti per azioni od ommissioni contrarie alla legge, a quelle deduzioni dovranno essere l'unica guida al coscienzioso giudizio sulla rispettiva imputabilità.

Quale conseguenza del concorde operare dei magistrati e dei medici sotto il riformato procedimento sarebbe il vedere determinato nel miglior modo e colla maggiore certezza possibile, quando, *a cagion d'esempio*, la coscienza de'proprii atti e libertà di elezione

risulti cotanto alterata da potersi dire prossima alla totale sua perdita; e gli individui siano

degni di scusa per gli atti illegali commessi, ed abbisognino ora di più o meno breve ricovero in manicomii onde favorire una guarigione forse ancora possibile, ora di essere sotto continua custodia ne' manicomii od in asili speciali, per tutta anco la loro vita, a prevenire atti somiglianti ai commessi e di pericolo e danno ad altrui ed a sè stessi;

abbia a ritenersi mancante o diminuita per quelle cose e per quelle azioni, che sono in legame manifesto ed in relazione strettissima coll' unica o colle poche idee fisse, da cui gli individui si riscontrano fuori di ogni dubbio dominati,

sia stata d'improvviso tratta a sovvertirsi in modo analogo a quello, di cui scrisse l' illustre Rossi « Le mari qui, *impatientia iusti doloris*, donne la mort à sa femme et à son complice surpris en flagrant délit, est excusable » ed il sovvertimento sia stato favorito da malattie preesistenti, da soppressioni di flussi sanguigni, da congestioni sanguigne al capo, da erpeti retrocessi e da altra causa organica capace di disporre gli individui ad abbandonarsi ad un cieco sdegno o furore;

debba il suo affievolimento o la sua alterazione a miserevoli condizioni fisiche ed a grandi commozioni morali, i cui necessarii effetti non possano collegarsi colla idea assoluta di colpa da attribuirsi alle azioni compiute in quelle circostanze;

per essere giudicata nelle irregolari sue manifestazioni abbisogni che siano contemporanea-

mente valutate ora la ordinaria disposizione all'ira ed alla vendetta degli epilettici, ora la influenza della mestruazione, della gravidanza, del parto, del puerperio a porre l'animo della donna in agitazioni ed angustie superiori alla ragionevolezza di lei; ora lo stato reale dei nostalgici, degli ipocondriaci, delle isteriche al confronto dei bisogni da essi provati di sottrarsi alle oppressioni ed agli affanni loro comuni;

per fatta osservazione, a periodi non conosciuti e durante un incerto tempo, soggiaccia ad alterazioni e mancanze, e non possa essere escluso il dubbio che le azioni illegali si compiessero in quelle ricorrenti condizioni degl'individui;

veggasi sovvertita per momenti e ad intervalli indeterminati in individui abbrutiti per disordini e vizii, la cui imputabilità quindi, benchè grandemente scemata, non basti a togliere la qualifica di colpa maggiore o minore alle loro azioni.

Il ragionamento avrà dimostrato ad evidenza come mansione ardua e talora impossibile debba risultare tanto la assunta dai giudici che, non educati all'uopo, non guidati da pratica e senza esservi strettamente obbligati, muovono, da soli o quasi, a distinguere e qualificare le irregolari manifestazioni dell'intelletto e dell'animo umano, perchè poi siano applicati ai varii individui i principii legislativi sulla imputabilità; quanto la commessa ai giurati chiamati a procedere a tale applicazione sopra basi bene spesso malferme e con attitudine d'ordinario scarsissima e molto dubbiosa. Vi demmo quindi opera colla intenzione di servire immediatamente

all'interesse sia dei primi sia dei secondi, e mediatamente a quello della giustizia.

XXIV.

Segnalando la insufficienza delle norme prefinite nella progettata legislazione penale a rettamente rilevare e giudicare nelle sue gradazioni l'imputabilità delle azioni umane con riguardo alla coscienza dei proprii atti ed alla libertà di elezione degli attori, abbiamo fatto emergere maggiormente le insufficienze della contenute nella legislazione attuale. Ma non per ciò ci crederemmo autorizzati e molto meno saremmo disposti a sostenere, che nella pratica applicazione di quest'ultime siansi commessi errori di numero e di gravezza tali quali lascerebbe argomentare possibili il notato difetto di principii e di pratiche corrispondenti al fatto ed all'esperienza. Dobbiamo anzi avvertire che ad ovviare agli inconvenienti, d'altronde inevitabili, furono adottati tre mezzi, soggetti però tutti e tre ad eccezioni notevoli.

A noi medici, come a molti nostri colleghi, avvenne pressochè sempre di vedere dato pieno ed ampio valore ai proprii pareri sulla presenza o mancanza degli elementi e criterii per cui gl'inquisiti individui sottoposti al nostro esame dovevano essere o no giudicati scevri di imputabilità. Ma di questi risultati ottenuti eziandio in casi nei quali la legge non prescrive esplicitamente l'intervento del medico, od il provocarlo è lasciato all'arbitrio del giudice, potrebbesi dire colle parole di un

Digitized by Google

collega di Francia (29), *c'était une politesse faite par la magistrature à la Faculté*. Ora una tale posizione, sempre falsa, utile di rado, più spesso doppiamente spiacevole, nell'interesse non dei medici ma dell'amministrazione della giustizia, dovrebbe cessare collo esplicito riconoscimento fatto nei codici dell'assoluta necessità, che la intuizione psicologico-medica concorra autorevolmente colla positiva perspicacia legale a raccogliere i materiali, indispensabili, e per lo più di prevalente valore, per determinare quale fosse e sia lo stato psichico dell'uomo, le cui azioni devono essere pesate nel loro grado di imputabilità.

Il secondo mezzo usato fu una più estesa considerazione ed un più facile calcolo delle circostanze attenuanti. Alle quali l'ex-ministro Pisanelli intendeva certamente dare maggiore importanza ed influenza nelle occasioni di cui ci occupiamo, quando ne introdusse la disamina nel relativo tit. III del progetto di codice penale, e nel modo indicato superiormente (cap. VIII, n. 5).

Senonchè insufficiente e troppo vago è il concetto di circostanze attenuanti in genere per casi di entità sì diversa e con conseguenze sì gravi quali si presentano i contemplati in questo scritto. Più tardi anzi si dovrà tenere parola di condizioni e circostanze affatto speciali ed esclusive per taluno di essi. Sta poi sempre che per quanto elleno servano a diminuire la pena, l'azione resta

(29) Trebuchet, *Jurisprudence de la médecine en France*, Paris 1834, pag. 7.

Digitized

pur sempre giudicata colpevole, mentre tante volte dovrebbe essere scusata e ritenuta giustificabile.

Quale terzo mezzo usato e più ancora inopportuno si presenta quello introdotto eziandio, come si disse (cap. XVII), nelle pratiche dei tribunali di Francia, cioè, di allargare il senso da darsi alla *forza cui non si potè resistere*, e riconoscerla dovunque le irregolari manifestazioni dell'intelletto e dell'animo umano non potevano riferirsi all'assoluta imbecillità, alla pazzia ed al morboso furore dell'art. 94 del codice penale, ne derivarsi manifestamente da affetti disordinati e da ree passioni volontariamente sottratte all'impero della ragione. La quale estensione pericolosa male invero si accorderebbe coi lamenti mossi da magistrati e da giurisperiti contro la facilità voluta riscontrare in qualche medico, e la tendenza comune a molti difensori di rei, di convertire la stoltezza in imbecillità, la concentrazione dei tristi in melancolia o pazzia, la malvagità, l'ira, lo spirito di vendetta in mania, perchè ad atti dolosi o colposi non manchi la giustificazione o la scusa. Tutto il discorso fatto dal cap. XVIII al XXII suggerirà riflessioni contrarie a codesto arbitrario agglomeramento di individui e di atti illegali disparati sotto una categoria primitivamente destinata ad altri dal legislatore.

Fondato pertanto è il desiderio che più non si abbia a ricorrere ad alcuna di così fatte equivoche strade, ma invece si batta la vera, possibile e *da segnarsi nel codice stesso* per arrivare a cogliere nei singoli casi i motivi più e meno

Digitized by Google

validi di giustificazione, di scusa e di colpa annessi alle azioni dell' uomo appalesatosi in uno stato psichico dubbioso.

XXV (30).

Passando all'art 51 destinato alle dichiarazioni esplicite che l'onorevole Commissione avvisò di fare sulla ubbriachezza, un ponderato confronto delle espressioni usate nei tre paragrafi, in cui esso si divide, dà luogo a credere

1. che avendo usato nell'articolo principale il concetto — *mancanza di coscienza dei propri atti* — si intese di comprendervi implicitamente eziandio l'ubbriachezza, la quale non per altro fa parte dei subbietti contemplati dal tit III, se non perchè l'uomo sotto di essa perde la coscienza di sè e la libertà di elezione; ma

2. che ad onta di ciò si volle che delitti dolosi e colposi commessi dagli ubbriachi andassero

(30) Primo degli articoli di cui andiamo ad occuparci si legge nel Progetto il seguente 50 ° — *Nessuno può essere imputato di violazione colposa della legge penale, se questa non l' abbia espressamente minacciata* di pena

Non è certamente di noi la discussione sul valore e sull'ampiezza di codesta dichiarazione, e molto meno sull'opportunità di averla inserita dove si trova. Bensì dalla sede assegnatale argomentiamo, ch'essa abbia prossima la sua applicazione, e quindi riteniamo di dovere farcene carico nelle successive disamine, sopratutto dov' è parola della possibilità che la ubbriachezza sia attribuita a colpa (art 51, § 3), della mancanza d' imputabilità nei minori fino ai 10 anni compiuti (art 52), e dei sordo-muti giunti ad oltrepassare il 21 ° anno e da considerarsi come gli adolescenti dai 18 ai 21 anni (art. 56 § 2)

puniti con pene minori, e che in essi si riscontrasse dolo e colpa secondochè — l'ubbriachezza è contratta deliberatamente per commettere un delitto, — è piena o non piena, — può essere attribuita a colpa.

La prima credenza era ovvia in noi, che nel Commentario all'appoggio di fatti e con lungo discorso abbiamo dimostrato che la questione psicologico-medica non può cangiare di essenza per ciò che si tratti di ubbriachi divenuti tali o accidentalmente, o per frode altrui, o per abitudine, o per deliberata loro volontà coll'intenzione di commettere un delitto, inquantoche, anche avverandosi in quest'ultimo caso il meditato reato, parecchi giureconsulti si accordano a distinguervi la *intenzione* riprovevole sì ma, se sola, non colpita dalla legge, e l'*atto* non più da imputarsi perchè compiuto senza coscienza di sè e libertà di elezione (31) Che se fin d'allora abbiamo calcolate le giuste difficoltà ed obbiezioni, le quali nella pratica e dietro vedute di diversa categoria si potevano muovere all'applicazione di quel principio in tutta la sua estensione, non abbiamo mai deposta la speranza di vederlo applicato agli atti degli ubbriachi senza deliberato proposito. Ed in questa speranza ci mantennero tutti i progetti di riforma alla nostra legislazione attuale formulati dal 1860

(31) Nello scritto citato furono poste e sciolte parecchie questioni, e così si giunse all'accennata dimostrazione, ed al riconoscimento del bisogno di contemplare la ubbriachezza anche nel codice civile, e di prevenirla e punirla in genere e l'abituale in ispecie con misure dirette ed indirette.

Digitized by Google

in poi, i quali più o meno esplicitamente riconobbero che l'ubbriachezza conduce a perdere la coscienza di sè (32).

Ciò posto, poichè si credette discendere a particolarità, perchè non si contemplarono quelli che contro le loro abitudini e senza deliberato proposito divenuti ubbriachi commettono un qualche reato? Il non averlo fatto mantiene l'idea che, prescindendo dal modo con cui può essere qualificata l'ubbriachezza, s'intenda riconoscere sempre una colpa negli atti illegali compiuti sotto di essa e punirli. Di vero, al § 1 dell'articolo, l'ubbriachezza non contratta col fine di commetterlo libera dalla imputabilità soltanto di un delitto doloso. L'illustre Rossi scriveva: « Poser en principe, que l'ivresse même complète et absolument involontaire n'est jamais un motif de justification, c'est punir dans l'être moral les actes d'une machine » (33). Quel silenzio non sembra essere sufficiente a far evitare la traccia di contraddizione fra il principio generale e la sua applicazione agli ubbriachi. E la contraddizione apparirebbe più facilmente quando si ponesse mente, che nell'ubbriachezza involontaria di chi non è abituato a contrarla va ad essere esclusa la possibilità di attribuirla a colpa. In pratica si finirebbe a ritenere giustificata l'ubbriachezza e colposo l'atto illegale sotto di essa compiuto.

Anzi potrebbe avvenire più di frequente che

(32) Veggansi sopra li cap. VI, nn. 1 e 2 — VII, n. 2 — VIII, n. 3 — IX, n. 3.

(33) *Traité du droit pénal*, liv. II, cap. XX, *De l'ivresse*.

vi si vedesse il dolo. Imperocchè non è a credersi conforme alla natura ed all'esperienza la distinzione fra ubbriachezza *piena* che esclude la coscienza de'proprii atti e la *non piena* che ne la diminuisce soltanto e lascia l'imputabilità di un agente doloso, come è detto al § 2 dell'articolo. Per quotidiana osservazione dei medici l'ubbriaco può appalesare attività e quindi commettere azioni delittuose finchè è tuttavia in istato di secondare coi moti del suo corpo l'esaltamento dell'animo concitato ed irato e le visioni degli allucinati suoi sensi, e non già quando, perduti interamente questi ultimi, per impotenza di reggersi cade soporoso, e sotto un'ubbriachezza, che corrisponde alla *piena* della legge, offre le apparenze di un apopletico e di un inerte imbecille. Quindi per noi una distinzione più utile sarebbe quella dall'ubbriachezza in vera e simulata, costituendo appunto la simulazione, d'altronde facile e molto comune, una delle principali difficoltà di giungere allo scoprimento dei reali motivi e delle circostanze per cui e sotto cui si assarisce di averla contratta.

Alle quali difficoltà avendo riguardo non si potrà che applaudire alla possibilità indicata al § 3 dell'articolo, che l'ubbriachezza venga attribuita a colpa e così ecciti piuttosto ai tentativi di nasconderla. Con ciò il Progetto presuppone una provvidenza legislativa da noi e da tanti altri desiderata e chiesta, ma della quale non è dato peranco di conoscere l'entità e le modalità, siccome pure sarebbe d'uopo per adattarvi il discorso.

Nella nota premessa al lib. II del progetto di

codice penale si parla di un futuro *codice di polizia* e della *legge di pubblica sicurezza*, senzachè vi apparisca se ed in quanto la seconda debba essere inserita o coordinata al primo, ma però colla destinazione per amendue di comprendere casi non abbracciati dal progettato codice penale. Fra questi la lodevole Commissione col § 3 dell'articolo prefini certamente doversi annoverare in dati casi il solo atto di ubbriacarsi. Resta che all'ubbriachezza si veggano assegnata una sede ed una qualificazione conveniente fra le offese alla pubblica polizia e sicurezza.

Da ciò non sembra che abbia mai a trattenere il culto professato alle libertà individuale, in quantochè nell'odierna civiltà non meriterebbe riguardi chi si dimentica al punto da perdere il distintivo carattere dell'uomo ragionevole e libero. All'incontro vi deve essere spinto il legislatore dal fatto, che nelle taverne ed osterie vanno meditandosi e preparandosi tanti delitti; che dall'abuso delle bevande spiritose alla colpa è breve il passo; e che i dediti all'ubbriachezza hanno chiuso il cuore agli affetti di famiglia, cadono nella miseria e nell'abbrutimento, e presto o tardi finiscono tra i ladroneggi, gli omicidii e il suicidio.

Bensì è da aversi presente, che l'abuso delle sostanze inebbrianti sarebbe a colpirsi allora soltanto ed in quelli, che presentano mancanza o sovvertimento nell'esercizio delle facoltà dell'anima. Imperocchè gli effetti di quell'abuso non possono misurarsi dalla sua durata e dalla quantità delle consumate bevande e sostanze ineb-

brianti, e nell'ubbriachezza si incorre con maggiore o minore facilità e prontezza non solo in corrispondenza alla varia abitudine ed età ed al vario sesso e temperamento degli individui ed alla varia qualità delle bevande e sostanze, ma eziandio secondo le condizioni morali e fisiche, e le circostanze di luogo e di tempo, nelle quali gli individui medesimi possono essersi trovati o si trovano.

L'abitudine di ubbriacarsi poi, benchè accompagnata da eguali disordini psichici, non può sempre venire considerata egualmente. Di certo deve essere prevenuta colle misure repressive adottate contro l'ubbriachezza in genere: ma una volta che ad onta di esse arrivasse a dominare in alcuni individui, questi avrebbero a rendere ragione del perchè l'esperienza già fatta e la conoscenza dei sintomi precursori non bastassero a trattenerli dallo incorrervi, ma solo in quanto un prepotente bisogno fisico non li obbligasse assolutamente a sostenere le membra vacillanti e tremanti ed a renderle atte agli usi della vita con replicate ingestioni di bevande alcooliche.

Che se gli individui si fossero avanzati sino alla *dipsomania*, cioè al ricorrente o continuo bisogno di bere e molto bere, da eguagliarsi ad una mania ricorrente o continua della quale finiscono ad offerire i sintomi, più che ad altri si deve provvedere al loro pronto ricovero in un manicomio.

Veri pertanto e di disparata natura sono gli elementi di fatto, da cui giova partire ove vogliansi introdurre distinzioni fondate nell'ubbria-

chezza considerata quale semplice violazione dell'ordine contemplato dal codice di pubblica polizia e sicurezza. E poichè gli elementi stessi sono da valutarsi anche quando si tratta di determinare se era o accidentale o procurata da altri, o contratta con deliberato proposito quell'ubbriachezza sotto cui si commisero atti contrari alle leggi, così di leggieri si spiegano, ed insieme rimangono giustificati gl'infelici tentativi dei giurisperiti a definire, da soli ed *a priori* con articoli di legge, quando e quanto siano da punirsi gli ubbriachi.

Possano questi diminuire di numero mediante misure legislative dirette, e provvidenze indirette contro l'ubbriachezza: — chi abusa di bevande e sostanze inebbrianti si trovi nell'angustiosa alternativa di dovere o nasconderne gli effetti perchè colpiti dal codice di pubblica polizia e sicurezza, o fingerli qualora mai commettesse qualche atto contrario alle leggi, e di tal guisa sia reso meno disposto alle dissimulazioni e simulazioni del vero suo stato: — la perdita della coscienza de' proprii atti e della libertà di elezione sia il vero ed unico criterio dell'ubbriaco in faccia alla legge: — basti giungervi volontariamente per essere contemplato dal codice di pubblica polizia e sicurezza: — chi vi arrivi involontariamente, cioè a caso o per opera altrui, e non ha l'abitudine di ubbriacarsi e quindi la conoscenza, per fatta esperienza, dei sintomi precursori, non sia chiamato a rispondere di atti illegali compiuti sotto di esso stato: — gli atti illegali contemplati con maggiore e minore severità dal codice

penale sieno i compinti — *a*) dietro abuso di sostanze e bevande inebbrianti tale che lasci intatto o levamente alteri l'esercizio delle facoltà dell'anima; — *b*) durante un'ubbriachezza contratta col deliberato proposito di commettere azioni delittuose; — *c*) dietro un'ubbriachezza abituale, non inveterata per bisogno fisico: — onde determinare nei casi dubbiosi e gravi le cause e le circostanze per cui l'ubbriachezza fu contratta, ed i gradi di essa, si approfitti della intuizione psicologico-medica; — procedendo di tal guise sarà conseguito quanto si desidera e può ottenersi per la retta amministrazione della giustizia.

XXVI.

Resta la disamina dei cinque articoli (51 al 56), che contengono la così detta da noi e da altri *tariffa penale dell'età* pei minorenni in genere e pei sordo-muti in particolare, contro la quale siamo spinti a rompere una nuova lancia dalla speranza che qualora si riesca a dimostrare dell'una parte, e dall'altra a riconoscere gli inconvenienti annessi alla pratica sua applicazione, non può essere difficile il rimediarvi, se non altramente, con qualche apposita norma di procedura penale.

Quando le particolarità sulle età e sulla sordomutolezza si introducono a far parte delle dottrine legislative sulla imputabilità delle azioni umane, importerebbe

stabilire il cominciamento ed i criteri della cominciata imputabilità;

per il tempo durante il quale non può essere ancora questione di regolare e pieno esercizio delle facoltà dell'anima, determinare le gradazioni di cui credesi suscettiva la risultante minore imputabilità ed i rispettivi loro caratteri;

contemplare eziandio la vecchiaia e la decrepitezza in quanto colla naturale graduata perdita dell'esercizio delle facoltà dell'anima rientra in campo la diminuzione dell'imputabilità e va questa a cessare.

Il Progetto di codice penale fissa il principio dell'imputabilità pei minorenni in genere dopo il 10.° anno e pei sordo-muti dopo il 14.°; e quale criterio in amendue i casi dichiara il discernimento, di cui gli individui di quelle età si credono capaci, non però tutti nè in modo assoluto

Secondo lo stesso Progetto l'imputabilità ritenuta minore tra l'epoca in cui comincia ed essere ammessa e quella in cui arriva ad essere considerata *piena*, viene divisa in tre gradazioni, che sono

pei minorenni in genere

la 1.ª dal 10.° al 14.° anno compiuto in quanto risulti che abbiano operato con discernimento.
la 2.ª dal 14.° al 18.° »
la 3.ª dal 18.° al 21.° »

pei sordo-muti

la 1.ª dal 14.° al 18.° anno compiuto
la 2.ª dal 18.° al 21.° »

purchè risulti che abbiano operato con discernimento.

la 3.ª dal 21.° in poi

ed alle gradazioni basate sulle sole triplici età indicate si fanno corrispondere la natura ed il grado delle pene. Quindi le tre categorie dei punibili nelle due serie non per altro tra loro si distinguono se non per le diversità di uno a tre, *al più*, dei gradi delle pene prestabilite in relazione coll'età.

Per vecchiaia a nemmeno per decrepitezza nel progetto di codice non è prevista, non che cassazione, nè pure una diminuzione di imputabilità.

Da questa ultima lacuna, d'altronde facila ad essere riempita, non muoveranno però le nostre osservazioni.

Noi avvisiamo che dalla diuturna introduzione di analogo metodo fatta per determinare i doveri ed i diritti dell'uomo in faccia alla legge civile non si può dedurre la convenienza di prefinire stabilmente e generalmente il principio ed il grado d'imputabilità criminale in corrispondenza col numero minore e maggiore degli anni dei minorenni e dei sordo-muti. Anche nel foro civile avverrà talvolta di verificare la poca opportunità di non dichiarare o dichiarare la sussistenza di doveri, di negare o concedere diritti soltanto perchè taluni non raggiunsero od oltrepassarono una data età. Ma poco alletta e meno si contrasta l'assunzione di doveri, se negata o concessa dalla legge; a quanto ai diritti sono eglino pochi, determinati, non egualmente desiderati; il loro esercizio, non necessario prima nè possibile, quand'è concesso

richiede attitudini soggette a minori varietà; e pei casi più interessanti, per esempio di matrimonio, sonovi provvidenze speciali.

Noi abbiamo presente il principio fondamentale e seguirai nel foro criminale. Ivi si va sempre in traccia del vero oggettivo, del vero materiale, come suol dirsi, perchè inerente alla persona ed al caso. Ogni regola generale, assoluta, prestabilita nella sua applicazione deve trovare molte e forti eccezioni, deve incontrare diversità molte e maggiori delle indotte dalle età, dipendentemente delle condizioni fisiche e morali dei diversi individui posti di fronte alle azioni od omissioni contrarie alla legge da essi commesse.

E così fatte eccezioni, così fatte diversità, per quotidiana ed universale esperienza di psicologhi e medici, senza alcun dubbio e necessariamente devono risultare maggiori e frequenti nel regno d'Italia, paese singolare, perchè posto nella zona temperata, ma tra il 37° ed il 47° grado circa di latitudine settentrionale, e per ciò di climi assai svariati, con catene di monti più o meno alti, e di colli, con limitate pianure, tranne la vallata del Po, con lunghi litorali, esteso dalle ghiacciaie perpetue sino a poco lungi dall'Africa, ed abitato da genti a tipi aborigeno, celtico, greco-saraceno, africano, distinti per caratteri anatomici e morali.

Per tutto ciò meritano singolare attenzione le serie di fatti ed argomenti da cui verrebbero ad essere dimostrate

la facoltà al discernimento spesso sviluppata prima del 10.° anno;

la frequente possibilità all'incontro che essa si sviluppi soltanto dopo il 14.° anno;

la conseguente tardanza dello sviluppo fisico e morale nelle successive età;

le ragioni speciali che si aggiungono per far desiderare un miglior modo di vedere e di procedere riguardo ai sordo-muti;

la convenienza di occuparsi eziandio dei ciechi.

Ciò che sarà dato di dire in proposito suggerirà le provvidenze di cui già si annunziò il bisogno.

XXVII.

Affinchè meglio si apprezzino le ragioni psicologico-mediche, per cui avviene che la capacità al discernimento nei minorenni d'Italia possa svolgersi tanto prima del 10.° anno quanto dopo il 14.°, giova richiamare ciocchè abbiamo scritto nel nostro Commentario (34) sopra quel fondamentale criterio dell'imputabilità.

« Il discernimento voluto dalla legge, perchè impartisce all'uomo nelle varie sue età, se minorenne, ed in genere nei vari suoi stati possibili, la capacità civile e l'imputabilità, deve compiersi con due atti distinti, d'ordinario nell'uomo sano di mente e di corpo sì legati e rapidi da non lasciare avvertire la possibile loro separazione.

« Col primo l'uomo può arrivare fino ad avere conoscenza dell'azione sua come di azione in genere utile ed onesta (diritto naturale e civile), in genere illecita (diritto criminale).

(34) Capit. XLIV, dell'*Uomo ed i codici*, ecc

« Col secondo egli progredendo oltre giunge a rettamente vedere e pesare le conseguenze delle proprie azione, e portare giudizio apprezzativo del bene e del male oggettivo, e vedere praticamente il bene di fare e il bene di non fare, e quindi agire elettivamente.

« Il primo atto, quale è compiuto dell'uomo nel suo graduato sviluppo intellettuale, si limita durante un tempo più o meno lungo ad abbracciare soltanto le conoscenze *materiale* dell'azione, e poscia estendesi anco a quella del *morale* di esse in modo ristretto e generico, ed ivi può soffermarsi in quanto manchino educazione, attitudine ed esercizio a progredire più oltre.

« Il secondo compiesi più o meno prontamente, secondochè più o meno celeremente coll'aiuto dei sensi, della memoria e della imaginazione si intuiscono gli oggetti e le relazioni loro; ma nel suo processo può essere impedito, turbato e reso erroneo dalle imperfezioni nei sensi stessi e da tutto ciò che rendesse ottuso o preoccupasse l'intelletto e dominasse l'animo umano. »

Tre pertanto sono gli elementi che variamente contribuiscono allo sviluppo ed all'uso della capacità al discernimento; cioè

l'azione od omissione secondochè le qualità e le relazioni sue negli usi ordinari della vita e nelle circostanze di luogo e di tempo degli individui possono essere più o meno facilmente e rettamente apprezzate;

gli organi dei sensi secondochè trovansi più o meno perfetti ed esercitati;

le stesse facoltà dell'anima secondochè il loro esercizio fu più o meno favorito ed ampliato.

Il vecchio proverbio, che fissava al settimo anno compiuto l'ingresso nella così detta età della ragione, ebbe certamente di mira quelle azioni ed omissioni, la conoscenza *astratta* del morale delle quali negli usi ordinarii della vita diviene inseparabile dalla *concreta*, dimodochè gl'individui di quella età si ritenevano già capaci di vedere il male annesso, per esempio, all'atto di offendere altrui, di appropriarsene la roba e simili.

Una sfera più ampia di azioni compiute con discernimento, quale poteva osservarsi tuttodì nelle provincie meridionali del Regno, abbracciavano col pensiero gli estensori dei due progetti di codice, in cui al nono anno compiuto si stabiliva il principio della imputabilità (35). Nè avendo riguardo al caldo clima, al precoce sviluppo fisico, all'età stessa in cui le abitudini e per l'addietro le leggi permettevano il matrimonio, potrebbesi addurre in contrario, non che la impossibilità, la rarità degli eventi.

Ma questi frequentemente si verificano eziandio nelle provincie medie e settentrionali, col favore della vita cittadina, della educazione più comune, delle occasioni maggiori a misurare le conseguenze stesse del male. Mentre scriviamo (29 agosto) le odierne gazzette narrano il seguente caso di precoce malignità. « Ieri sul corso di porta Venezia due fanciulli, uno di nove anni certo C. E.

(35) Vedi sopra ai capit. VI ed VIII.

Digitized by Google

garzone muratore, e l'altro di undici anni C. G. lattivendolo, venuti a diverbio tra loro, dalle ingiurie passarono alle percosse e, poichè vennero sgraziatamente aizzati, anzichè redarguiti, dagli astanti, il C. E. inferiore di età e di forza trasse di tasca un picciolo coltello, e vibrando con esso parecchi colpi al ventre dell'avversario, gli recò gravi e pericolose ferite. »

Per buona ventura esempi somiglianti non sono gli ordinari, bensì lo sono i ladroneggi, le offese personali senz'arma tagliente o pungente, le calunniose ingiurie ad opera di impuberi non ancora decenni e bene scienti di ciò che fanno. Sarebbe improvvido consiglio limitare alla sola domestica disciplina le provvidenze legislative contro codesti atti da non imputarsi agli autori per la troppo giovane loro età. Ad onta di questo, purchè sia in essi manifesto il discernimento, dovrebbe esserne possibile l'imputazione. Soltanto ad evitare la taccia data al relativo articolo 88 del codice penale attuale, basterà che tale possibilità non si estenda ai fanciulli non ancora giunti all'ottavo anno.

Per lo contrario non è a credersi che, limitando le indagini sulla capacità al discernimento sino al quattordicesimo anno compiuto, si abbia abbracciato tutto il periodo, oltre il quale essa capacità non possa assolutamente mancare. Già nel Commentario e poi nelle osservazioni prodotte nel dicembre 1866 abbiamo accennato alla sperimentata influenza, che le condizioni disparate per clima, per abitudini, per qualità morali, per edu-

cazione degli abitanti entro gli attuali confini del Regno, il seminio cretinoso e pellegroso, ed i miasmi paludosi e morbifici devono avere a ritardare lo sviluppo intellettuale sino e negli anni stessi dell'età pubere e giovanile. Il censo trovando applicazione anche alle successive divisioni dell'età minorenne e della conseguente gradazione delle pene, vuole essere qui illustrato.

XXVIII.

Certamente le lodi e voti unanimi tributate dai forestieri al bel cielo ed al clima salutifero d'Italia hanno le loro giuste ragioni, nè mancano di ampio fondamento. Eglino trascorrendole ammirano le non mai degeneri delle antiche copia e bontà dei prodotti nella Terra di lavoro e nella provincia di Napoli, ricca quella di 110 e questa di 781 abitanti ad ogni chilometro quadrato; — la provincia di Palermo con 115 abitanti nell'eguale spazio del suo ubertoso territorio; — le non meno ubertose terre di Ravenna, Firenze, Ancona e Lucca colle rispettive loro popolazione di 108, 118, 132 e 171 abitanti ad ogni chilometro quadrato; — gli uliveti, aranceti e limoneti della provincia di Genova avvivata dai suoi 158 abitanti per ogni identica superficie; — nella vallata del Po una pianura di 51,878 chilometri quadrati, col suolo atto ad ogni maniera di produzione, con industrie ed opifizii aiutati da acque correnti, sparse di molte e popolose città, per cui ad ogni chilometro quadrato

Digitized by Google

contansi 143 abitanti, — le amenità di parecchi litorali e golfi, quelle dei laghi negli altipiani, e le vestigia di civiltà sparse a larga mano quasi dovunque.

Ma i medici osservatori veggono altrettanti ostacoli alla durata costante sotto le varie stagioni e ad una maggiore estensione dei benefizii preparati dalle felici condizioni delle nominate regioni, negli stagni, nelle maremme e nei laghi palustri quasi continui lungo il litorale delle provincie napoletane e specialmente sul territorio di Pozzuoli e di Baja; nelle paludi pontine di funesta memoria, nei 161 mila ettari di paludi toscane, nelle raccolte di acque lungo la costa Adriatica, e nelle basse ed umide terre del Ferrarese e del Padovano, di poco dissimili dalle deserte ed abbandonate in causa delle acque piovane e sorgive nella Sardegna.

E dalle regioni più alpestri finitime alle eterne ghiacciaje portando al basso l'occhio scrutatore, eglino misurano gli effetti dannosi che alle popolazioni più o meno lentamente preparano una vita estiva solitaria negli scarsi casolari, l'abbandono di questi per le nevi copiose e pei rigori del verno, il necessario rifugio nella cerchia alpina di oltre 12 mila chilometri quadrati, per ciascuno dei quali si contano appena 33 abitanti, la dimora invernale in case sempre chiuse, comuni spesso agli animali domestici e con aria fetida ed impura, il vitto abitualmente farinaceo, e l'immondezza e l'isolamento delle famiglie. Nell'Appennino stesso richiamano penosamente l'at-

tenzione loro le aride cime del suo nodo centrale e dei monti liguri; e la povertà della natura nelle alte valli della Nera, del Chienti, del Turano e dell'Aterno, dove gli abitanti per chilometro quadrato appena sommano a 45-46.

Non possono inoltre sottrarsi alle indagini degli esperimentati, e per le conseguenze loro diverse, qua il terreno vulcanico, il sole cocente, i campi poveri di piantagioni, il dominio dello scirocco e dell'ostro, il suolo ricchissimo di terra vegetabile; colà la frequenza delle pioggie, l'abbondanza di acque correnti e di alberi, le innondazioni ricorrenti, lo spirare di venti settentrionali, le faticose coltivazioni di un suolo infruttifero.

Estendendo inoltre le ricerche ai tipi originari e primitivi, alle costumanze ed abitudini, alla maniera di alimentare la prole, e di occuparsi di essa nelle varie età, ai maggiori o minori bisogni per la vita, ai lavori campagnuoli o industriali, alle facili o difficili comunicazioni, si avranno altrettanti elementi da aggiungere ai soprannominati per ispiegare come debbansi incontrare popolazioni in alcuni punti rallegrate dai loro fanciulli e giovanetti di belle e robuste forme, vivaci esse stesse e prosperose, atte a sostenere privazioni e fatiche e fidenti nella loro attività naturale; ed in altri colla prole grama e macilente, tarda a crescere e più tarda a mostrare vivacità, ed esse stesse inerti di natura loro, per forze fisiche incapaci a gravi lavori, e facili vittime di loro apatia ed indifferenza; e come

divenga un'assoluta necessità che gl'individui della uno a della altre offrano notabilissima differenza nell'epoca e nel modo di riconoscere e giudicare l'importanza dalle proprie azioni ed omissioni, di spiegare l'attitudine degli organi dei sensi a raccogliere sensazioni e ad avvivare la memoria e l'imaginazione, e di rendersi abituale l'esercizio delle facoltà dell'anima a giudizi e confronti.

Alle quali differenze contribuendo la educazione, quanto variamente essa debba favorire lo sviluppo morale delle popolazioni italiane appare manifesto dalle statistiche del Regno (36). Esse dimostrano che nel 1861 le proporzioni degl'analfabeti variavano nelle diverse provincie dal 49 al 93 p. 100, con un numero medio di 78 p. 100, e che di essi appartenevano

		Colla proporz. p. 1000 della popolaz.	speciale
all'età minore di 5 anni	2,996,149	995	42
» dai 5 ai 12 anni	2,634,236	822	20
» dai 12 ai 19 anni	2,040,847	714	55
» dai 19 in su	9,258,631	734	99

Nagli altri poi non era a livello aguale la istruzione perchè

	nella popolaz. cittadina	campagnuola	in totale
sapevano leggere	199,095	694,293	893,388
» legg. e scriv.	694,293	2,480,513	3,174,806
gl'analfab. erano	3,889,674	13,110,027	16,999,701
e quindi nella proporz. p. 0/0 della pop. spec. di	708. 18	805. 05	

(36) *Statistica d'Italia*. Firenze 1867, pag. 69 al 78.

Alla cima della scala nel duplice grado d'istruzione stavano le provincie di Torino con 51, di Bergamo con 47, di Novara con 45, di Milano e Sondrio con 43, e di Como con 41 per 100 dei rispettivi abitanti; ed al basso quella di Abruzzo citeriore, Abruzzo ultra I, Basilicata, Benevento, Calabria ulteriore II, Catania e Molise con 9, di Cagliari e Trapani con 8, e di Calabria ultra I, Caltanissetta e Girgenti con 7 0/0 della popolazione rispettiva.

Prove di quanto asseriamo ancora più positive e convincenti si possono raccogliere con opportuni esami e confronti dei quadri della coscrizione nel regno.

La gioventù italiana può favorevolmente misurarsi colla francese, quanto all'altezza della persona, perchè il massimo numero degli esaminati coscritti nella prima ha l'altezza di metri 1,65 a metri 1,70, e nella seconda di metri 1,62 a metri 1,67. Non pertanto nelle leve del 1861, 62, 63 i riformati per statura inferiore alla stabilita di metri 1,56 furono in numero maggiore che in Francia. Ma dei riformati per tale causa al numero di 12,347 nel 1861, di 20,564 nel 1862, e di 22,918 nel 1863, nelle successive coscrizioni si assoggettarono a nuova visita 8,383, 12,952. 15,224, e ne furono assentati 4,720, 6,761, 8,621. È questo un indizio manifesto di ritardo nello sviluppo corporeo, il quale lascia argomentare che le popolazioni, presso cui si riscontra, devono offrirne eziandio riguardo allo sviluppo morale. L'osservazione acquista maggior forza discendendo alle particolarità.

La scala dell'inabilità per bassa stature, nei detti anni e per tutto il Regno, dal 4 0/0 (nel territorio di Arezzo) ascese al 54-55 p 0/0 (in quello di Salerno e di Vallo Ma sopra 100 coscritti esaminati le proporzioni furono

	minima	massima	media
nelle Sardegna	20-21	51-52	33-34
nelle prov napoletane	17-18	54-55	29
nella Sicilia	15	36-37	26-27
nelle Marche	25	39	
nel Piemonte	. .	. .	15-16
nella Lombardia	7 (Modenese)	35 (Valtellina)	16
nell'Emilia	. .	. .	10-12
nella Tosc. ed Umbria	4	13-14	12-13

L'illustre amico nostro prof Cortese, dalle cui opere (37) tiriamo queste cifre state avvalorate dai risultati analoghi della leva del 1864 (38), attribuisce buona parte delle piccole stature verificate nelle tre prime divisioni al tipo originario greco-egiziano-arabo sparso in quelle regioni Probabilmente, aggiungiamo noi, si devono a questo le esenzioni fatte anco nelle seconde visite dei 3,663, 6,191, 6,603 mancanti nelle addotte cifre del 1861, 62, 63. Ne rimane però

(37) La fondazione scientifica Cagnola da noi rappresentata ed amministrata, col solito intervento del R. Istituto Lombardo, proclamò nel 1861 a soggetto del concorso al premio del 1866 il quesito — *stabilire le malattie ed imperfezioni che mangiano la coscrizione militare nelle varie provincie d'Italia ed indicare i mezzi e le disposizioni atte a prevenirle* — Il lavoro premiato è appunto quello da noi qui citato del comm. prof Cortese, e fu pubblicato a Milano nel 1866.

(38) *Statistica del Regno d'Italia — Movimento dello stato civile nel 1864.* Firenze 1866 in folio pag. LXXVII e 545

sempre una parte da ascriversi alle picciolezze di statura osservate nei rimanenti paesi, e da attribuirsi con esse ad umidità locali, ad acque stagnanti, al clima freddo, all'aria impura delle case tenute sempre chiuse, alla cattiva alimentazione ed educazione della prole, alle scrofole, ai lavori precoci nelle miniere e nell'agricoltura, e ad altre provate cause di degenerazione fisica e morale.

Un secondo indizio di codesta degenerazione variamente distribuita fra la popolazione italiana è fornito dal numero maggiore o minore dei coscritti esentati per gozzo. Noi non dividiamo nè l'opinione di coloro che fanno di questa malattia il primo gradino del cretinismo, nè l'avviso degli altri che ne la vogliono per ogni titolo distinta. La distinzione sta riguardo alla natura delle due malattie, ma è pur forza riconoscere quanto vi ha di comune nelle cause dell'una e dell'altra.

Le ultime e più estese indagini dimostrarono, che dov'è endemico il cretinismo, ivi è pure endemico il gozzo; che dove è notevole il numero degl'idioti e dei sordo-muti, lo è pur quello dei gozzuti; che le stesse cause generano la endemia del cretinismo e quella del gozzo; e che esse cause, più che in altro, risiedono nei più o meno profondi strati di terreno metallifero, e specialmente con solfato di ferro, dal quali sortono o pei quali passano le acque potabili, di cui quindi è sempre da ricercarsi il livello geologico (39).

(39) Vedi la recentissima opera *Études sur les causes du crétinisme et du goître endémique* (Paris 1867) del dott. Saint-Lager, che estese le indagini non solo alle varie parti di Europa, ma eziandio all'Asia, all'Africa ed all'America, e documentò il tutto con le opportune citazioni.

Ora le cifre raccolte pel triennio 1861-63 sopra 100 dei rispettivi coscritti riformati diedero al sopralodato prof. Cortese una proporzione di gozzuti

	minima	massima	media
negli Stati subalpini	di 1 : 3	1 : 75	1 : 7
nelle Lombardie	1 : 6-8	1 : 16-18	1 : 7

mentre le medie nelle altre divisioni del Regno risultarono di 1, 56 nell'Emilia, di 1, 144 nelle Marche, di 1, 187, nelle provincie napoletane, di 1, 245 nella Sicilia, di 1, 275 nella Toscana, e di 1, 2400 nella Sardegna.

Ma nelle due regioni più bersagliate, giusta i risultamenti della leva del 1864, hannovi grandi differenze da provincia a provincia. Di fatto nel detto anno sopra 33,156 riformati se ne contarono 2954 per gozzo, ma di questi ben 2600 appartengono agli 11,862 delle *undici* provincie (40) come nella seguente tabella:

Provincia	num. degli inscritti	num. degli esaminati	num. dei riformati in genere	num. dei riformati per gozzo
Sondrio	1,228	811	242	116
Torino	9,487	7,629	1,850	541
Cuneo	6,995	5,251	1,522	555
Brescia	5,231	3,364	936	312
Bergamo	4,049	2,740	834	192
Como	5,573	4,375	1,059	192
Alessandria	7,351	6,019	873	118
Pavia	4,678	3,314	789	104
Novara	6,043	4,589	1,052	91
Milano	10,439	7,000	2,013	319
Genova	6,318	3,470	702	70
			11,862	2,600

(40) Vedi l'opera citata alla nota 38

Tali limitazioni del gozzo endemico segnano *almeno* i confini del predominio di quelle cause geologiche, che contribuiscono eziandio a dare origine alle endemie di cretinismo. In alcune delle rispettive popolazioni possono anche mancare gli esempi di *cretini* e di *semi-cretini*; ma non così gli esempi di quelli, che dalla lodevole Commissione torinese vennero collocati terzi, e distinti, col nome di *cretinosi*, e pei quali l' epoca della imputabilità deve sopravvenire ben tardi, se eglino a male pena nelle coscienze delle loro sensazioni e nel paragone di queste escono dei confini segnati dai bisogni della vita di riproduzione e di vegetazione, ed uscendone, appalesano una indeterminata malignità istintiva (41) Dovunque abbondano di tali infelici, ivi le dubbiezze sulla capacità ol discernimento di individui, che già oltrepassarono il 14.° anno, non possono essere che frequenti.

Altrove somiglianti osservazioni e dubbiezze si appoggeranno agli effetti di endemie pellagrose, di affezioni isteriche ed epilettiche in modo straordinario diffuse, e sopratutto del suolo paludoso generatore di miasmi mefitici sì comuni in tante parti d' Italia (42), donde il più volte lodato prof

(41) Veggasi la *Relazione della Commissione nominata da S. M. il Re di Sardegna per istudiare il cretinismo* (Torino 1848) a pag. 45 e 51, e 34, 35, 36.

(42) Onde avere una idea dell'estensione grandissima delle terre sommerse o paludose, delle paludi bonificate ed in corso di bonificazione, delle risaie con acque perenni ed avventizie, e delle terre irrigate per fiumi, per canali e per sorgenti in 79 provincie del Regno (escluse le venete forse in condizioni peg-

Cortese deriva le numerose esenzioni dalla milizia per ostruzioni viscerali, per edemi cronici delle gambe, per ernie e varici, e per tutte le conseguenze delle cachessie palustri, delle febbri miasmatiche, e del continuo vivere in aria umida e rilassante

Ancorchè non dovesse mai supporsi che persone inquisite per azioni delittuose ignorino la precisa loro età; — ancorchè le azioni od omissioni contrarie alla legge non potessero mai compiersi due o tre giorni prima o dopo i termini fissati per la imputabilità o per un grado diverso di pene; — ancorchè per tali cause non potesse mai riescire incerta ed equivoca la applicazione, che si dovrebbe strettamente fare, dei relativi principii fondamentali; — ragioni tutte per cui parecchi criminalisti ben prima d'ora furono di opinione eguale alla nostra: — chiunque intenda pesarne rettamente ed imparzialmente il valore prenderà in maturo considerazione la fedele dipintura qui fatta di circostanze inerenti alla natura geologica di profondi strati del suolo, ed estesi territorii, a più successive generazioni, a numerosi ammassi di famiglie, a bisogni della vita qua e colà inevitabili, e dalle quali necessariamente, e contrariamente al progetto di codice, dipende talora il precoce, più spesso il tardivo sviluppo fisico e morale della gioventù italiana.

gioni per ciò che spetta a bonificazione ed irrigazioni regolari), si può consultare la relativa *Relazione sulle bonificazioni, risaie ed irrigazioni del Regno d'Italia*, fatta al sig. Ministro d'agricoltura. — Milano 1865.

XXIX.

Quantunque si possa di leggieri conoscere che le cose dette nel precedente capitolo devono tanto più trovare applicazione ai sordo-muti, quantochè questi (ove non racchiudano nel loro organismo altri ed assoluti ostacoli) dalla imperfezione dei loro sensi esterni sono posti nella necessità di abbisognare di un tempo più lungo e di maggiori sussidii onde arrivare allo sviluppo psichico proprio ordinariamente dei loro contemporanei di età, nondimeno la vista di giovare all'amministrazione della giustizia suggerisce di aggiungervi parecchie considerazioni speciali.

Portava da Torino insieme col progetto di codice civile la dichiarazione ministeriale che erano a riguardarsi perfetti i codici redatti sul modello di quelli di Francia e destinati a rendere uniforme la legislazione del Regno d' Italia, quando noi primi nel 1860 abbiamo combattuto il principio professato dai legislatori delle due nazioni, di distinguere cioè i sordo-muti addestrati nel leggere e scrivere dai mancanti dalla relativa istruzione (43), e non abbiamo esitato di proclamare:

1.° che si abbia per fondamentale necessità quella di verificare sia nel foro civile sia nel

(43) L' *Uomo ed i codici*, capi XLV al XLVIII, ed il nostro scritto *sulle condizioni giuridiche dei sordo-muti*, comunicato nella seduta del 30 aprile 1863 e pubblicato nel vol. IV, pag. 49, degli atti dell'Ateneo di Milano.

criminale, se i sordo-muti possano agire, od abbiano agito con discernimento, e che tale verificazione si compia colla estensione suggerita pei minorenni, senza distinzione di età, ed inoltre senza preconcetti principii in punto alla educazione da essi avuta, ed alla assoluta sua influenza;

2.° che anche ai sordo-muti si possa applicare la questione generale sulla presenza o mancanza della coscienza dei proprii atti e della libertà di elezione; e soltanto nelle indagini e soluzioni relative si debbano oculatamente constatare e valutare gli effetti dannosi della privazione dell'udito, e gli effetti benefici dei mezzi per avventura posseduti onde supplire al difetto, con contemporaneo riguardo alla loquela tuttavia mancante o nei suoi atti esercitata ed utile;

3.° che siano necessarii non tanto articoli di codice adatti ai casi moltiplici, quanto, e più, speciali indagini e speciale attitudine ad indagare.

Nella seconda metà del secolo decimonono non poteva sembrare nè era cosa notevole lo assegnare *in massima* ai sordo-muti i comuni doveri e diritti, quali ebbero a riconoscere in essi le leggi romane male studiate od interpretate da chi successivamente ne trasse, sopratutto in Francia, un motivo per ritenerli imbecilli e pazzi insanabili.

Però abituati da lungo tempo alla osservazione — non a quella che tuttodì cerca nelle cose i punti di distinzione, onde adattarvi dottrina e pratiche

di comoda applicazione, sibbene a quella che coll' analisi dei fatti anco più disparati si spinge a trovarne le relazioni e studiasi di approfittare di queste a qualche scopo determinato — nelle condizioni fisiche dei sordo-muti, nel conseguente stato di loro psichiche relazioni, nella influenza maggiore esercitata sopra di essi dalle diverse circostanze famigliari e locali, nella possibilità o meno di loro istruzione, nelle varietà del principio, delle modalità e della durata di essa, nelle facili complicazioni di altri difetti o mali organici, e nella derivante varia attitudine loro ad approfittare dei mezzi istruttivi, vedemmo altrettante cause straordinarie da aggiungersi alle ordinarie e generali per trarne la conseguenza, che gli effetti dovevano essere sì moltiplici e differenti da non potersi *a priori* ridurre a serie bene distinte

Praticamente la realtà delle cose ci condusse a fissare le nostre idee sopra i fatti e principii seguenti.

Dei 17,785 sordo-muti registrati nelle statistiche del Regno (44) ne contano il Piemonte e la Liguria 4290 e la Lombardia 3,737 (45) e nelle undici provincie che figurano nelle statistiche del gozzuti la relazione loro col rispettivo numero

(44) *Statistica d'Italia* Firenze 1867 pag 145 e seg

(45) Nelle statistiche prime ancora di alcune fra quelle delle undici provincie nominate nel testo, figurano le proporzioni maggiori di 1 sopra 637 a Caltanissetta, 988 a Catania ed altre delle meridionali; ma mancchiamo di dati per argomentare da che dipenda colà la frequenza de'sordo-muti non simultanea con quella dei gozzuti.

degli abitanti risulta di uno sopra 208 a Sondrio, 518 a Torino, 601 a Cuneo, 714 a Brescia, 965 a Bergamo, 878 a Como, 1640 ad Alessandria, 1381 a Pavia, 1183 a Novara, 833 a Milano (46) e 1544 a Genova. E poichè le proporzioni minori sono di 1 sopra 2910 a Ravenna, 3138 a Forlì, e 3245 a Livorno, così si ha una diretta conferma della asserita simultanea frequenza delle due malattie, ed una indiretta della pure asserita simultanea comparsa dell'idiotismo e del cretinismo, che costituiscono appunto le complicazioni non rare della sordo-mutolezza meritevoli della massima attenzione sotto il punto di vista delle attuali considerazioni.

Anche lasciati da parte quelli in cui si verificano queste fatali complicazioni, il numero dei sordo-muti non istruiti supera di gran lunga quello degli istruiti: ma non *tutti* i primi, in fatto di capacità civile e criminale, sono inferiori a *tutti* i secondi, e viceversa non *tutti* i secondi sono superiori ai primi. — I calcoli a cui si appoggia il principio abbracciano non solo gli educati negli appositi istituti, ma eziandio quelli che rimanendo presso le rispettive famiglia

(46) Crediamo di poter affermare che questa proporzione dei sordo-muti maggiore nella provincia di Milano che in alcuna delle undici provincie, le quali la superarono nelle proporzioni dei gozzuti, dipende dai calcoli basati al numero di quegli infelici, che da altre provincie di Lombardia e del Regno vengono agl' istituti Regio e della beneficenza privata onde avervi la desiderata istruzione. In questa credenza ci confermano i dati raccolti dalla benemerita Commissione promotrice della istruzione dei sordo-muti e consegnati nel suo annuario pel 1862-63 dove a pag. 93 la proporzione viene ragguagliata ad 1 sopra 903.

mediante cure speciali, col favore di singolari circostanze, col tempo e colla pratica della vita in società finiscono a ricavere una opportuna istruzione.

A conseguenze identiche pei loro effetti in faccia alla legge, ma però sempre ristrette al picciolo numero dei sordo-muti educati, conducono i paragoni, che si potessero fare e si facessero, fra i sordo-muti educati con uno o con altro metodo sia esclusivamente, sia insieme ad altri adoperato. — La conchiusione è frutto delle disamine comparative istituite sui risultamenti ottenuti dove per l'istruzione adoperavansi soli o combinati i metodi della ditologia, della mimica, della parola labbiale, dello scritto e disegno, e da distinguersi soltanto per ciò che i due ultimi, a preferenza dei due primi, agevolano ed estendono la comunicazione possibile dei sordomuti coi forniti di tutti i sensi.

Maggiori restrizioni vengono imposte dalla natura e dai fatti, qualora si trattasse di ammettere, che ad educazioni prefinite nei modi e nella durata pei sordo-muti abbiano a seguire costantemente ed uniformemente positivi e buoni effetti determinati. — Prima che l'attitudine al discernimento ed all'amministrazione delle cose proprie e la imputabilità si possano ammettere nei sordo-muti per ciò soltanto che furono educati in questo od in quel modo od istituto, converrebbe che si potessero trarre analoghe deduzioni dalle dichiarazioni di studii intrapresi e superati felicamente fatte dalle Autorità scolastiche a favore degli scolari ordinarii.

Ogni consiglio che si desse al legislatore, perchè introducesse nei codici distinzioni determinate ed *a priori* fra i varii sordo-muti, risulterebbe all'atto pratico tanto meno opportuno, quanto più all'uopo si avesse esclusivamente riguardo alla avuta educazione in genere, od a questo o a quel mezzo di constaterne i risultamenti, oppure si partisse di preferenza dalla età.

La importanza di rilevare di caso in caso il grado di coscienza dei proprii atti e di libertà di elezione posseduto da ciascun sordo-muto risulta tanto maggiore quanto più confermati dell'esperienza sono i seguenti risultati di tali esami. — Dalla capacità di leggere e scrivere, nè tampoco dal grado di cultura letteraria dei sordo-muti, non è dato arguire con sicurezza ch'eglino sappiano esprimere i loro pensamenti, sopra gli ordinarii oggetti degli affari, in iscritto o per mezzo di segni intelligibili, o veramente siano giunti ed esercitati a compiere i due atti distinti onde si disse essere costituito il vero discernimento — Quanto è ovvio trovare dei sordo-muti esperti nelle arti meccaniche e belle ed in tutto ciò a che si può giungere colla vista e colla imitazione, altrettanto è facile, che le prime impressioni favorevoli promosse dalla prontezza di loro percezioni nelle cose più comuni e giornaliere della vita, dalla rapidità ed aggiustatezza dei conseguenti loro moti, e dall'abitudine loro all'ordine, restino moderate dietro un esame più attento, che scopre limiti ed apparenze dove si speravano estensione e realtà di intellettuale svi-

luppo — Eglino di leggieri si appaleseranno conoscitori della materialità ed anche della moralità in genere degli atti loro, ma bene spesso lasceranno nella incertezza, che possano vederne e pesarne e ne abbiano viste e pesate le conseguenze, e quindi comprendere il bene di fare e quello di non fare, e quindi agiscano con piena elezione. — Ciò vale sopratutto per gli atti criminosi, ai quali essi trovansi dall'un lato prontamente sospinti dall'abitudine a rapidi movimenti e dalla facilissima concitazione dell'animo loro, e dai quali dall'altro lato non possono essere trattenuti dagli esterni avvertimenti altrui, perchè tardamente o non mai compresi, nè dagli interni del loro intelletto, che non è abituato ad una celere e tranquilla intuizione degli oggetti e delle relazioni loro. — Bensì accade col tempo e col lungo uso della vita in famiglia, nella società e fra persone benevole, che le ripetute impressioni ricevute coll'organo della vista e la esperienza infondano loro quell' attitudine a rettamente giudicare ed agire, la quale in fatto si verifica in molti sordo-muti provetti, può giustificare la domanda ch'essi facessero di essere ammessi all'esercizio di tutti i diritti civili, e li eguaglia, secondo alcuni pochi, o li avvicina di molto, secondo il maggior numero dei criminalisti ed i medici e psicologhi, al grado della comune responsabilità per azioni od ommissioni da essi commesse (47).

(47) Dietro le cose dette troviamo corrispondente alla osservazione ed all'esperienza la possibilità ammessa dal codice civile

In tutto ciò speriamo avere dati materiali sufficienti perchè si ritenga teoricamente e praticamente spiegata la ragione, ed offerta la conferma non solo delle due prime, ma eziandio della terza delle opinioni e proposte concretate nel 1860.

Dopo quell'epoca quanti in Italia, colla intenzione di rivolgere i frutti de' loro studii e della loro esperienza a vantaggio della futura legislazione del Regno, trattarono questo argomento, lungi dal muovere obbiezioni e dubbiezze, convalidarono con osservazioni e con sagaci ragionamenti quei tre principii, sino ad occuparsi del modo di formazione e delle incombenze di quelle Commissioni, che si giudicherebbero necessarie per i contemplati esami dei sordo-muti. Questa ultima cura ebbe esclusivamente la benemerita *Commissione promotrice dell'istruzione dei sordo-muti* nella provincia di Milano, i cui *studi* e *rendiconti* annualmente pubblicati si aggirano eziandio, ed in più luoghi, sopra le altre questioni (48). Le

(art. 310) poi sordo-muti di farsi dichiarare *abili a provvedere alle cose proprie*, avvertendo però che tale dichiarazione potrà essere fatta ben di rado al loro ingresso nell'età maggiorenne, ma dovrà essere ritardata di qualche anno e fino a quando siansi ottenuti i vantaggi della vita in società, non possiamo portare eguale avviso sulla massima generale di aggregare *tutti indistintamente* i sordo-muti appena maggiorenni agli *inabilitati* e ci permettiamo di chiedere — di quali fatti e quando potranno i sordo-muti minorenni essere chiamati in giudizio a dare notizie e fare testimonianza? quando e come verranno eglino ammessi a contrarre matrimonio? Saranno *tutti dopo il 18° anno*, colla semplice assistenza di un curatore, capaci di testare, e quindi di donare o di ricevere per donazione in base agli art. 763, 1052 e 1053 del citato codice?

(48) *Rendiconto* pel 1864 pag. 15-30. *Studi e rendiconti* pel 1861-62 pag. 33-18, pel 1862-63, pag. 41-58; pel 1863-64 pag. 9-20 e pag. 91-101, e pel 1864-65, pag. 59-69.

quali poi tutte vennero svolte con ampio corredo di dottrina legali dal cav. Veratti (49), e colle cognizioni di sapiente ed esperimentato psichiatro dal cav. Cesare Castiglioni (50), nonchè illustrate con principii filosofici dal prof. Buccellati (51).

Dobbiamo ascrivere al concorso di tanti voti autorevoli l'abbandono, da noi suggerito nuovamente nelle osservazioni prodotte nel dicembre 1866 (52) alla onorevole Commissione, e da essa fatto nell' ultimo progetto di codice, della distinzione dei sordo-muti che sanno e che non sanno leggere e scrivere; e vogliamo eziandio derivare dalla medesima causa l' estensione data al bisogno di riconoscere sino al 21.° loro anno, se i sordo-muti agirono con discernimento.

Ma poichè omai si venne a tale dichiarazione, e poichè pel voluto riconoscimento quanto riescono inutili le distinzioni dall' età anteriore al 21.° anno, altrettanto sono necessarie speciali attitudini, cognizioni e pratiche nell'esame dei sordomuti, così esprimiamo nuovamente il fondato desiderio, che la legge destinata a discendere alle relative particolarità non limiti colla scala degli anni e sino all'età maggiore il bisogno di verificare in essi gli elementi indispensabili per la

(49) *Della capacità giuridica e della imputabilità dei sordomuti.* Studi filosofici e giuridici. Modena 1862.

(50) *Intorno alla sordo-mutezza dalla nascita di rimpetto alla legislazione ed alla educazione.* Memoria. Milano 1862.

(51) *Sommi principii di diritto penale.* Milano 1865. p. 211.

(52) Vedi sopra il cap. XII.

imputabilità, quindi a loro riguardo o non si occupi della così detta tariffa penale dell'età od, al più, ne faccia una semplice guida pei giudici, ed invece racchiuda l'obbligo di determinare la responsabilità rispettiva ed i suoi gradi in corrispondenza ai dati raccolti sulle reali condizioni fisiche e psichiche di ciascuno di quegli infelici da uomini sia pratici nello istruirli e nel conversare con essi, sia forniti di cognizioni psicologico-mediche.

XXX.

L'ultima nostra avvertenza derivò dall' avere veduta ommessa nel progetto di codice penale la considerazione dell'influenza che può avere la cecità ad escludere o diminuire la imputabilità. Più motivi consigliano ad occuparsene.

Non si creda picciolo il numero dei privi della vista. La statistica lo danno maggiore par circa un sesto dello indicato dei sordo-muti, cioè di 20,752, sui quali però occorrono due osservazioni. La prima è che il difetto non è sempre congenito o sopraggiunto nei primi anni di vita, come la sordo-mutolezza. La seconda risguarda il modo di sua distribuzione, che si appalesa con qualche uniformità. Nelle grandi divisioni del Regno le differenze di numero vanno dal 497 nella Sardegna al 1741 in Lombardia. Nelle singole provincie le proporzioni di un cieco sopra i rispettivi abitanti sono espresse con cifre meno lontane che le notate pei sordo-muti. La maggiori sono di uno

sopra 436 a Caghari, 440 a Girgenti, 460 a Catania · le minori di un sopra 2170 a Milano, 2309 a Sondrio, e 2485 a Livorno Le cifre per le altra provincia stanno tra il 500 ed il 1000 in 17, a tra il 1000 a il 2000 in 36, non comprese anche qui le venete (53).

Nel codice civile non si lasciò di avere riguardo alla cecità, essendosi dichiarato all'art. 340 — Il sordo-muto e il cieco dalla nascita, giunti all'età maggiore, si reputeranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere alle cose proprie — Probabilmente si abbe con ciò di mira il difetto fisico; ma le imperfezioni morali radicate in esso potevano agualmente essere poste nalla bilancia, perchè capaci di influire sulle azioni ed omissioni dei ciechi (54).

La qualità di essa imperfezioni rivendica loro una maggiore considerazione nel codice penale Quella che può mano compromettere i ciechi è la mancanza dell'esatta conoscenza degli usi e costumi della società, a quindi del modo di contenarsi in essa a delle impressioni che può fare sugli altri la vista dalla propria azioni. Ma eglino soggiacciono ad un timore esagerato di essere offesi nella persona, non hanno la forza di sottrarsene, e guidati dal pensiero di essere sempre sulla difesa e di reagire prontamente, di leggieri possono inveca offendere gli altri Singolare poi è la loro tendenza a provvedersi di cose ed a pos-

(53) *Statistica d' Italia* Firenze 1867, pag 145 e segg

(54) Ciò veniva rimostrato anche al cap. LV del commentario *L Uomo ed i codici*

sederne di proprie, e male sapendola dominare, le secondano anco con danno altrui quasi senza avvedersene.

Chi volesse restringere i limiti di codesta influenza della cecità sull'esercizio delle facoltà dell'animo, attenda ad un fatto narrato da Boisson. Un individuo a 50 anni era perfettamente cieco da tre anni e pazzo da un tempo, che non seppe bene determinare, quando al 1.° agosto del 1858 entrò nello spedale di Montpellier. Fu operato in amendue gli occhi colla reclinazione della lente cristallina, previo l'uso del cloroformio onde rendere più facile e sicura la operazione: e lo si tenne tranquillo colla camicia di forza. Fatto certo di avere ricuperata la vista, diede indizii di gioia, e poi a misura che più si esercitava e fortificava nell'organo della visione, divenne più docile, meno indifferente alle domande, e segnò progressi nelle assennate risposte, nel rapido ritorno della memoria e nella intelligenza. Un mese e mezzo dopo fu in grado di ritornare alla sua casa e di provvedere al proprio sostentamento. Era evidente in lui una compiuta metamorfosi non solo nello stato psichico, ma anche nell'andatura e nella sua fisionomia, prima languida ed annebbiata, ellora doppiamente viva per la restituzione della vista e della intelligenza (55).

XXXI

Avendo così illustrato ciò che in compendio fu detto nelle più volte ricordate osservazioni

(55) *Gazette des Hopitaux* 6 ottobre 1860

del dicembre 1866 (56 (intorno alle imputabilità dei minorenni e dei sordo-muti, le conseguenze ne differiranno soltanto per ciò che verranno estese con riguardo alle possibili definitive deliberazioni della lodevole Commissione legislativa, ed alla raccomandata sorte dei ciechi.

A documentare ciò che i cultori della igiene pubblica dedussevano delle sparse notizie topografico-sanitarie delle varie parti d'Italia e ad appoggiare i relativi ragionamenti e pronostici dei medici pratici, furono invocate e non invano le statistiche. Dubitare in Italia della esistenza nè a pochi luoghi ristretta nè in essi rara di una gioventù che necessariamente deve variare, come nel passaggio del corpo all'infanzia ed alla pubertà, così nell'epoca e nel modo in cui si fa esso ad esercitare le facoltà dell'anima, non parrebbe permesso. Tollerare che la detta gioventù nei facili e moltiplici suoi atti contrari alla legge debba tutta essere stesa sopra letti di procuste misurati in corrispondenza col periodo della vita e mancanti di ordigni per abbreviarne od allungarne gli estremi punti, non sembrerebbe opera del senno italiano. Lasciare che la forzata giacitura posse imprimere un marchio non meritato da tutti, o liberarne chi ne sarebbe meritevole, non appaleserebbe spirito di giustizia.

Pertanto riguardo ai minorenni in genere gioverebbe, che dal 9.° al 16.° anno inclusivamente potesse estendersi la indagine sulla capacità al

(56) Vedi la nota n. 12 ed il cap. XII, lett. *f g*

discernimento; — che il precoce sviluppo di essa capacità prevalesse al confronto della tenera età per far ammettere nei singoli casi una minore o maggiore imputabilità, salvo a far corrispondere la gravezza delle pene agli anni ed alla robustezza fisica congiuntavi; — e che all'incontro il ritardato sviluppo guidasse alla valutazione delle cause, sino a trovare quasi giustificate o degne di scusa le azioni od ommissioni in onta alla legge commesse da giovanetti, che giudicati colla sola guida prestabilita dell'età sarebbero colpevoli.

Che se mai, a comodo degli amministratori della giustizia, dovesse continuare la pratica di una gradazione stabile nelle pene, questa avrebbe ad essere basata sul duplice elemento dell'età e dello sviluppo psichico, dimodochè la più matura considerazione del secondo venisse esplicitamente dichiarata uno e per avventura il principale fondamento del giudizio; anzichè lasciata al caso ed al beneplacito del giudice.

Allora apparirebbe maggiore la necessità di specificare, come fu fatto in altri codici, le primarie almeno fra le circostanze attenuanti, quali nel caso in questione sarebbero la educazione scarsa o mancante, la vita sempre condotta in siti inospiti, solitari, lo sviluppo fisico impedito da lunghe malattie costituzionali, il predominio nella famiglia o nella località della pellagra, del cretinismo e simili; e di ammettere inoltre che i loro effetti giuridici si possano estendere sino ad iscusare e quasi giustificare le azioni ed om-

missioni illegali di individui, che provarono l'influenza tristissima di esse circostanze, e non avrebbero da rimanere col marchio della colpa.

Per ciò che spetta ai sordo-muti basterebbe elevare a regola generale l'eccezione contemplata al § 3 dell'art. 56, e quindi stabilire l'obbligo di constatare dal 10.° loro anno in poi durante tutta la minore età, e nel dubbio anche dopo, se eglino agirono con pieno discernimento; avere riguardo tanto alla possibile coesistenza della sordo-mutezza e di alcuna fra le circostanze attenuanti ed ai loro effetti, quanto alla robustezza fisica in corrispondenza colla età; e dall'insieme dei dati far rilevare i titoli a giustificazione ed a scusa o dedurne le specie ed i gradi di pene applicabili nei pochi singoli casi. Per le quali pene poi sempre, encorchè se ne voglia prestabilire una gradazione basata sulla età, sarebbe essa da darsi a semplice guida e non a norma assoluta del giudice.

Egualmente la cecità e tale stato fisico e psichico insieme da rendere scusabili e fors'anco giustificabili azioni ed ommissioni altramente qualificate per colpevoli e punite, e perciò vorrebbe essere aggregata alle circostanze, di cui fu sopra parola.

Imperocchè nulla, ci sembra, risulterebbe tanto necessario ed importante quanto prevenire una applicazione di pene ed una severità in genere non giustificata, anzi contraddetta dallo stato fisico e morale degl'individui.

E nondimeno, attenendosi a ciò che fino ad ora

si conosce del Progetto di codice penale (libro I e II) starebbero a guida pei casi in questione i due seguenti articoli:

Art. 41. — § 1. Le pene stabilite dalla legge non possono dal giudice aumentarsi, nè diminuirsi, nè commutarsi, se non nei casi ed entro i limiti dalla legge stessa determinati o permessi.

§ 2. Se concorrono circostanze attenuanti, le pene sono diminuite di uno a due gradi.

Art. 47. Nel misurare la pena il giudice deve tener conto non solo delle circostanze espressamente contemplate dalla legge per i singoli delitti, ma ben anche delle altre tutte da cui risulti se la deliberazione del reo fu più o meno matura, e la preparazione dei mezzi più o meno studiata, se il danno od il pericolo prodotto dal delitto fu più o meno grave, e le precauzioni contro il medesimo erano più o meno facili, se il reo ha violati maggiori o minori doveri, e finalmente se la pena, nelle condizioni personali del reo, riesca più o meno sensibile.

Ora si coordinino ai qui citati gli art. 53, 54 e 56; e ne risulterà, a nostro avviso, che i minorenni, in causa di loro età o sordo-mutezza, ove incorressero in azioni od ommissioni contrarie alla legge, null'altro potrebbero attendersi se non che una commutazione o diminuzione di pene, mentre qualora le sopraindicate od altre analoghe circostanze dovessero valutarsi nei loro effetti, rimarrebbe l'adito a più miti e più giuste decisioni in loro favore.

Non diverse potrebbero essere, allo stato della legge, le aspettative e le sorti dei ciechi.

XXXII.

L'analisi da noi compiuta degli articoli del Progetto di codice penale sulle cause che escludono o diminuiscono la imputabilità, avrà, si spera, posto in piena evidenza il vantaggio di trovarvi sostituito ad indicazioni varie, imperfette e non bene distinte il concetto generico espresso colle parole *coscienza dei propri atti*, capace, colla proposta aggiunta dell'altro *libertà di elezione*, di abbracciare quanti mai difetti e sovvertimenti dell'esercizio delle facoltà dell'animo occorrono in pratica, siano essi rappresentati dalle così dette alienazioni mentali, oppure indotti o da mancante ed imperfetto sviluppo del corpo, o da malattie fisiche acute e croniche, o da stati temporarii del corpo e dell'animo umano, questi ultimi sempre a dividersi dalle passioni malvage sotto cui la libertà di elezione sussiste ma si esercita a ritroso dei dettami della ragione.

Essa avrà altresì infuse la persuasione, che richiamando l'anteriore nostro scritto, i giudizii dati sopra di esso, la storia dei tentati miglioramenti, e quanto concorreva a suggerirne l'ampliazione, si arrivò a documentare il molto fatto in sette anni da più ministri della giustizia e dai loro consiglieri e commissarii per secondare la pubblica opinione anelante a riforme, nonchè a dimostrare i pochi passi che rimarrebbero per avanzare sino al punto segnato delle dottrine e pratiche di antropologia e psichiatria, le quali

devono pure essere il fondamento dei retti giudizi sui doveri e diritti dell' uomo fisico e morale, sano e malato.

Epperò con compiacenza si avrà raccolto, che colla introduzione del lodato generale concetto si sarebbe raggiunto il mezzo a far sì che gli amministratori della giustizia ed i medici indispensabili ed utili all' uopo, siccome fu ampiamente dimostrato con casi pratici e col voto di celebri giurisperiti, battano con vicendevole accordo la due diversa vie, che conducono al vero, su cui hanno a fondarsi i verdetti e i giudizii.

L'ampiezza ed importanza dell'argomento potevano richiedere ulteriori svolgimenti di questioni e di massime sia generiche, sia spettanti ad alcuna della serie dei casi, in cui presso le Autorità criminali può sorgere dubbio sul modo col quale si esercitavano in un dato momento o si esercitano le facoltà dell' anima di qualche inquisito; ma ciò avrebbe di troppo allungato il lavoro e procurato a questo la doppia taccia di imperfetto pel breve tempo adoperato a compierlo, e di intempestivo.

Nondimeno tenendo dietro ai soli punti toccati dagli otto articoli presi in esame, abbiamo trovato ampia materia per appoggiare i due principii per intimo e diuturno convincimento da noi professati (cap. II, 8° 9°) cioè, che nell' argomento, di cui è parola, il mezzo migliore ad evitare male intelligenze ed errori sia nella adozione di un principio unico o scopo da applicarsi nella disamina di tutti gli svariati casi; e che

le molte e gravi dubbiezze, onde possono questi essere circondati, esigono un maggiore intervento ed una influenza più assicurata dai medici.

Laonde, dopo avere avuta la cura di formulare voti in relaziona a ciascun articolo, li raccomandiamo colle parole dell'arguto Girardin : — Quand l'opinion publique réclame un changement, il y a pour l'Administration quelque chose de pire que de la mépriser — c'est d'y mal obéir et de dénaturer l'idée en l'exécutant. — Commissarii e ministri sempre intenti a secondare l'opinione pubblica, sono ben lontani dal secondarla male, e dallo snaturarne le idea dandovi esecuzione.

Milano, 1.° *settembre* 1867.

321,827

Digitized by Google